



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AC 2790 bis

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023**

Sommario

NORME FONDAMENTALI	6
FINANZA LOCALE	6
1. Predisposizione bilanci di previsione 2020-2023	6
2. Sospensione recuperi dei disavanzi	6
3. Incremento risorse per assicurare le funzioni degli enti territoriali	7
4. Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo	8
5. Proroga FGDC	9
6. Adeguamento accantonamento FCDE	10
7. Revisione dei termini di deliberazione della Tari	10
8. Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza	11
9. Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cd Canone unico)	12
10. Sostegno enti in difficoltà per condizioni socioeconomiche dei territori ...	13
11. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali	15
12. Cessione dei crediti commerciali (importo minimo costi/fattura)	16
13. Abolizione spending review sugli enti locali	17
14. Comparto Città metropolitane e fabbisogni standard	17
15. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate	18
16. Estensione agevolazioni TOSAP/COSAP al 2021	18
17. Stabilizzazioni del personale per Comuni del cratere 2016	19
18. Potenziamento del personale delle Città metropolitane per il rilancio degli investimenti	20
19. Incremento fondo indennità sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti	21
20. Supporto e assistenza tecnica per realizzazione investimenti	21
21. Strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie"	22
22. Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale e lavoro straordinario	22
ULTERIORI NORME	24
Estensione del superbonus 110% agli enti che gestiscono ERP	24
Semplificazioni in materia di organi collegiali	25
Esenzione IMU per gli immobili pubblici assegnati a società locali di cartolarizzazione	25
Ristrutturazione debito locale e Fondo sostegno penali per il 2021	26

Eliminazione sanzioni per mancato perfezionamento dell'adesione a pagoPA (art. 65, co.2, d.lgs. 217/2017).....	27
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari – deroga all'art.243, comma 5, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267	27
PERSONALE	28
Modifiche all'art. 33 del D.L. 34/2019- Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria	28
Esigenze sostitutive del personale assente con diritto alla conservazione del posto	29
Modifiche all'art. 9, comma 1-quinquies, del DL n. 113/2016.....	30
Interpretazione autentica dell'articolo 163, comma 3 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.....	30
Utilizzo delle graduatorie concorsuali	31
PICCOLI COMUNI E UNIONI	31
Interventi a favore delle gestioni associate	31
Utilizzo fondo legge piccoli comuni	32
SOCIETÀ PARTECIPATE	33
Modifiche in materia di società partecipate.....	33
APPALTI.....	34
Disposizioni in materia di appalti	34
DEMANIO	35
CULTURA	36
Fondo Cura Cultura.....	36
Integrazioni alla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di cultura.....	37
Fondo per il funzionamento dei piccoli musei	39
Sostegno alla lettura	39
SCUOLA	39
Risorse residue centri estivi	39
Interventi Scuole Superiori.....	40
Mensa personale scolastico statale	40
Servizio rifiuti-Contributo scuole statali	41
Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione del personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale.....	42
Libri di testo scuole primarie.....	42
SPORT	43
Estensione dell'ecobonus 110% agli impianti sportivi di proprietà pubblica in concessione	43
WELFARE	43

Personale impiegato negli interventi e servizi per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri	44
Sistema di accoglienza e integrazione SAI.....	44
Deroghe Cosfel.....	45
Personale impiegato negli interventi e servizi per il contrasto alla povertà (modifiche all'articolo 1 comma 200, della Legge n.205/2017): deroga ai vincoli per le assunzioni anche a tempo indeterminato di assistenti sociali e di altri operatori sociali.....	45
Stabilizzazioni assistenti sociali.....	46
INNOVAZIONE	47
Modalità di accesso al fondo per l'innovazione tecnologica	47
ENERGIA E MOBILITA'	48
Art. 132. (Disciplina delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica)	48
ART. 149 BIS (Modifiche all'articolo 1 commi 29 – 32 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”).....	48
ART. 156 BIS (Misure urgenti per la salvaguardia della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).....	49
ART. 156 TER (Adempimenti per la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica)	50
STATUS AMMINISTRATORI LOCALI	51
Proroga dei permessi per i Sindaci.....	51
Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi	51
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE.....	52
Bonifica siti contaminati da amianto da parte degli enti territoriali.....	52
Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano	54
Finanziamento fondo regionale protezione civile	55
Istituzione del Fondo di Protezione Civile per la prevenzione dei rischi nei Comuni	56
SICUREZZA, LEGALITA' E POLIZIA LOCALE	58
Modifiche all'art. 208 del Codice della Strada	58
Modifiche all'articolo 201 del Codice della Strada	59
Tassa di circolazione veicoli Polizia Locale	59
Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi.....	60
Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata	60
Modifiche al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.....	61
SISMA.....	61
Indennità aggiuntiva sisma	61

Esenzione quota di riserva assunzioni obbligatorie per contratti a tempo determinato per emergenza sisma.....	62
Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile.....	62
Compensazione minor gettito IMU.....	63
Ricostruzione pubblica e privata	64
Ammissibilità costi per urbanizzazione e acquisto aree per delocalizzazione edifici pubblici e scuole	64
Estensione impignorabilità fondi ricostruzione	65
Modifiche al DL 113/2016 convertito in Legge n. 160/2016	66
Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016.....	67
Sostegno alle attività economiche con destinazione del 5% della ricostruzione pubblica alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l’ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico dell’area cratere	68
Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia.....	69
Istituzione zes “cratere sisma 2016”	70
Estensione defiscalizzazione lavoro identica a quella approvata al Sud	71
Stabilizzazioni personale sisma provincia di Foggia	72

NORME FONDAMENTALI

FINANZA LOCALE

1. Predisposizione bilanci di previsione 2020-2023

Art. 154

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

All'art. 154, aggiungere il seguente comma 2 bis:

2-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso

Motivazione

*L'emendamento ha la finalità **di inserire una norma di principio che consenta agli enti locali di determinare le previsioni di bilancio in continuità** con un volume di risorse disponibile "ordinario", e quindi facendo riferimento alla media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.*

2. Sospensione recuperi dei disavanzi

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis (Sospensione recuperi dei disavanzi)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Le norme proposte sospendono per il 2020 il ripiano dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, permettendone il recupero mediante l'allungamento di un anno dei rispettivi periodi di ammortamento. Sono fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale e le economie derivanti da queste misure emergenziali sono destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori esigenze finanziarie dovute all'emergenza.

3. Incremento risorse per assicurare le funzioni degli enti territoriali

Art. 154

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

*All'art. 154, comma 1, primo periodo, sostituire le parole "500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" con le seguenti parole **"1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province"**.*

*All'art. 154, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" con le seguenti parole **"per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province"**.*

*All'art. 154, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" con le seguenti parole **"per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province"**.*

Motivazione

Il tavolo di monitoraggio dovrebbe considerare la situazione dei riflessi della pandemia, attualmente in recrudescenza sulle dinamiche delle entrate e delle spese del 2021 e valutare ulteriori ristori e riorientamenti della verifica finale 2020 (certificazione di aprile e rendiconti).

I possibili rischi di riflessi dell'emergenza su perdita entrate 2021 già rilevabili, sono :

- *prelievi sul Soggiorno, a seconda dell'andamento situazione epidemiologica nazionale e internazionale (gettito totale ordinario circa 600 mln.),*

- *altre entrate più legate al turismo e ai pubblici esercizi, che rischiano una più lenta ripresa alla luce dell'attuale aggravamento della situazione epidemiologica,*
- *Add.le IRPEF, per la traslazione sul 2021 degli effetti negativi 2020, in prevalenza legati a riversamenti per lavoro dipendente relativi all'anno precedente (gettito totale 4.500 mln. di euro),*
- *andamento della riscossione della Tari e della Tari corrispettiva 2020, i cui flussi finanziari sono stati rallentati dalla posposizione dell'invio dei documenti per il pagamento nel corso dell'anno.*

4. Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo

Modifiche all'art. 145 (Norme contabili per gli enti territoriali)

All'articolo 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole "al comma 2" abrogare le parole "ultimo periodo" e dopo le parole "per l'anno 2020" aggiungere le parole "ovunque ricorrano":

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole "Per i medesimi anni".

1-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

1-quater Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

1-quinquies. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

1-sexies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

Motivazione

L'integrazione all'attuale testo dell'articolo 145 è necessaria per estendere al 2021 anche la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, che non è compresa dalla sola modifica, pur opportuna, relativa all'ultimo periodo del comma 2, riguardante esclusivamente il libero utilizzo dei proventi da concessioni edilizie.

Inoltre la modifica di cui alla lettera b) consente:

una maggior libertà di variazione di bilancio in esercizio provvisorio, e un allentamento degli obblighi di rendicontazione dei fondi trasferiti agli enti locali in continuità con l'analoga norma di cui al dl n.34/2020 (co.1-bis).

Consentire **maggior flessibilità a favore degli enti in disavanzo complessivo**, in particolare per l'**utilizzo delle quote destinate** per equilibri correnti (co. 1-ter)

Con riferimento al biennio 2021-22, a fini di facilitazione degli investimenti, il comma 2 permette agli enti in disavanzo di utilizzare le somme confluente in avanzo vincolato per investimenti anche in deroga ai limiti di utilizzo connessi alla capacità di ripiano del disavanzo nel primo anno del bilancio di previsione (co. 1-quater).

Con l'inserimento del comma **1-quinquies**, infine, si prevede l'abrogazione della norma TUEL (art. 187, co.3) che vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 TUEL). Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è prevedibile un più ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma in oggetto, laddove mantenuto, limiterebbe eccessivamente l'utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi, con effetti negativi anche in relazione all'emergenza in corso.

Il nuovo comma 1-sexies permette di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi sociali, nazionali ed europei, oltre gli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo per gli enti in disavanzo complessivo.

5. Proroga FGDC

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Art. XY

Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "A partire dall'anno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022".

Motivazione

La proposta riguarda **l'ulteriore proroga al 2022 degli obblighi di accantonamento obbligatorio al FGDC** (Fondo garanzia debiti commerciali) in vigore dal 2021. L'entrata in vigore del nuovo accantonamento nelle attuali condizioni di emergenza e basato sulle risultanze della Piattaforma crediti commerciali non ancora perfettamente allineata con le dimensioni dei debiti e dei ritardi di pagamento dei debiti degli enti locali.

Con l'ulteriore ampliamento degli interventi verso gli enti locali, in particolare quelli che mostrano condizioni di maggior scostamento dalla regolarità dei pagamenti e dallo smaltimento di stock di debito rilevanti, si potranno ottenere nel corso del 2021 risultati significativi, accentuando la tendenza al miglioramento della gestione del debito commerciale che già si rileva con riferimento al biennio 2018-19.

L'imposizione già nel 2021 di obblighi formali di accantonamento rischia produrre impatti controproducenti sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso.

6. Adeguamento accantonamento FCDE

Dopo l'art. 154 aggiungere il seguente:

Art. 154-bis (Adeguamento accantonamento FCDE)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

Motivazione

La proposta consente: di mantenere la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020; di utilizzare i dati ai fini dei calcoli dell'accantonamenti o i dati relativi alle riscossioni del 2019 (come già concesso nel 2020); di ridurre eccezionalmente fino al limite dell'80% l'accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l'integrale considerazione in fase di rendiconto.

7. Revisione dei termini di deliberazione della Tari

Dopo l'art. 154 aggiungere il seguente:

Art. 154-bis (Termini di deliberazione della TARI)

1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

2. per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.

Motivazione

L'attuale termine per l'approvazione del bilancio 2021 è fissato al 31 gennaio. Quindi il PEF rifiuti 2021 dovrebbe essere deliberato tassativamente (insieme alle nuove tariffe Tari e Tari corrispettivo) entro la stessa data, che è evidentemente insostenibile (molti comuni hanno rinviato a dicembre il PEF2020, c'è il problema dei conguagli, molti soggetti gestori sono in difficoltà a fornire i dati.

L'ANCI chiede di *disgiungere in via ordinaria il termine per PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, inserendo un termine specifico (il 30 aprile) e di permettere anche per il 2021 la provvisoria conferma delle tariffe (e dei PEF) già adottati per il 2020.*

8. Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza

Dopo l'art. 154 aggiungere il seguente:

Art. 154-bis (Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del dlgs n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;
 - b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;
 - c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.
1. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.
2. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della

comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

3. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.

Motivazione

La "seconda ondata" della pandemia da virus Covid-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della normale operatività delle attività economiche.

La proposta permette di tenere conto delle sofferenze delle attività economiche più colpite da questa seconda fase di restrizioni anche attraverso una riduzione generalizzata della Tari dovuta per il 2020, superando le difficoltà di intervento autonomo da parte dei Comuni dovuto all'impossibilità di deliberare modifiche al quadro tariffario e alle agevolazioni della Tari oltre il termine del 31 ottobre, ormai scaduto.

La riduzione è determinata dai Comuni in misura variabile tra il 10 e il 20 per cento della Tari dovuta nel 2019 (anno di commisurazione del beneficio in quanto non coinvolto dalle variazioni derivanti dall'emergenza), anche sulla base della diversa intensità delle restrizioni disposte nei rispettivi territori. La proposta dà inoltre facoltà ai Comuni di applicare un'analogia riduzione a favore delle famiglie in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinabili.

La copertura finanziaria della misura, di carattere generalizzato ed obbligatorio, viene assicurata in parte dai fondi resi disponibili ai Comuni nel corso del 2020 a sostegno dell'emergenza e, in parte, traslata al 2021, attraverso la possibilità che i Comuni – in carenza di risorse disponibili - effettuino autorizzazioni di spesa su tale annualità.

Infine, la proposta dispone che del complesso degli oneri derivanti dalla riduzione si debba tener conto nell'ambito della verifica dell'utilizzo dei fondi assegnati nel 2020, verifica già prevista dall'articolo 106 del dl 34/2020, nonché tra i criteri di riparto delle eventuali ulteriori assegnazioni a favore dei Comuni a valere sull'esercizio 2021.

9. Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cd Canone unico)

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 816 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

- b. al comma 836 le parole “2021” sono sostituite con le parole “2022”;
- c. al comma 837 le parole “2021” sono sostituite con le parole “2022”;
- d. al comma 843 le parole “2020” sono sostituite con le parole “2021”;

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Motivazione

Il presente emendamento dispone il rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd canone unico).

L'approvazione di tale norma si rende necessaria in quanto le novità normative connesse al COVID, nonché la necessità di fronteggiare i perduranti effetti economici, sociali e amministrativi della pandemia cui i Comuni sono chiamati anche attraverso un'attenta politica della fiscalità locale, rendono l'attuale contesto amministrativo e tributario incompatibile con le attività necessarie per l'introduzione del nuovo canone unico.

La norma proposta prevede inoltre una riduzione degli oneri gravanti sui mercati finanziata per il solo anno 2021 da un contributo compensativo statale.

10. Sostegno enti in difficoltà per condizioni socioeconomiche dei territori

Modifiche all'art. 143 (Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori)

All'articolo 143, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da ripartire tra, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 31 dicembre 2020 si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione;
- b) risultano avere deliberato e trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti a seguito dell'avvenuto esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;
- c) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano, anche a seguito di pronunce della Corte dei conti o della Corte costituzionale, tuttora in corso di esame da parte degli organi competenti;
- d) hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.”

2. Il riparto di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023, sulla base dei seguenti criteri:

- a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495,
- b) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);
- c) ai fini del riparto si tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti;

Motivazione

L'articolo 143 riprende ed amplia, opportunamente, l'intervento già attivato con il dl 104 (art. 53) a sostegno degli enti in crisi finanziaria, in particolare in regime di piano di riequilibrio pluriennale (predissesto). La premessa e motivazione dell'intervento, come indicati dall'art. 53, richiamano l'esigenza di "dare attuazione" alla sentenza C. Cost 115/2020, che prospetta, tra le motivazioni delle crisi finanziarie degli enti locali, anche elementi riconducibili a "caratteristiche socio economiche dei territori" – in sostanza alla sottodotazione delle risorse – e non alla cattiva gestione. Sotto tale profilo la Corte indica l'esigenza di un sostegno diretto, a fronte delle alternative – più volte praticate nella legislazione degli ultimi anni – di diluire nel tempo il percorso di risanamento rendendolo meno efficace e leggibile per rinforzarne la sostenibilità. Si tratta di un principio di grande rilievo, che ha però trovato solo una prima e parziale attuazione, per il numero ristretto di enti finora coinvolti. Con l'art. 143 del ddl Bilancio 2021 si fa un ulteriore passo, che si ritiene debba essere rafforzato economicamente e meglio precisato nei criteri e nella platea dei potenziali beneficiari.

Le modifiche proposte riguardano,

- a) **l'aumento delle risorse** (400 mln. di euro su base triennale, a fronte dei 150 mln. attualmente previsti tra il 2021 e il 2022) al fine di assicurare una maggior efficacia e ampiezza all'intervento;
- b) **la precisazione dei requisiti di accesso**, al fine di superare con chiarezza i limiti del precedente intervento, dovuti anche alla farraginosità delle procedure vigenti (piani deliberati, esaminati dalla Commissione COSFEL presso il Ministero dell'Interno e poi approvati dalla Sezione regionale della Corte dei conti, rimodulazioni e riformulazioni, ecc), nonché all'assenza del requisito della capacità fiscale che risulta calcolata solo per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, escludendo così territori come la Sicilia, fortemente investiti dal fenomeno delle crisi;

- c) **l'inclusione** di una casistica antecedente l'eventuale deliberazione del piano di riequilibrio, cioè **del piano di rientro da condizioni di squilibrio** oggetto di monitoraggio da parte della Corte dei conti.

11. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Articolo 145-bis (Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

Motivazione

La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina civilistica della cessione del credito tra privati (artt. 1260 e ss. c.c.). Rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto se è stata da quest'ultimo accettata o anche solo a lui notificata ex art. 1264 c.c., la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è regolata dal D.Lgs. n.50/2016, art.106, co.13, che prevede che "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione."

*Tale natura derogatoria è stata recentemente rimarcata dal Legislatore che, **con l'art.117, co.4bis del D.L. n.34/2020, ha eliminato il meccanismo del silenzio-assenso per l'accettazione della cessione del credito vantato nei confronti degli enti sanitari** assicurando maggiore razionalità e certezza nella gestione dei rapporti obbligatori qualora l'ente rivesta il ruolo di soggetto passivo.*

*La pratica recentemente invalsa fra le aziende multiservizi fornitrici degli enti locali (cosiddette "multiutility") di cedere credito a società finanziarie (factor) causa, oggi, la **forte esigenza di un analogo intervento legislativo per il caso del debito commerciale degli enti locali**, sia per le numerose situazioni di gestione non corretta della cessione, sia in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso.*

Si tratta di contratti sottoscritti in adesione alle convenzioni Consip, o di altra centrale di committenza (tipicamente la Regione) obbligatorie per gli enti locali e in forza dei quali i fornitori scelgono una modalità di fatturazione frammentata (una fattura per ciascun punto di prelievo) con conseguente difficoltà di tenuta contabile per gli Enti, che ricevono diverse migliaia di fatture ogni mese, nonché per i fornitori stessi specie nella prospettiva di cessione

delle fatture al factor. In conseguenza di tale pratica, si assiste oggi ad un **marcato innalzamento del livello di contenzioso fra amministrazione pubblica, fornitore e cessionario nei casi, non isolati, in cui il cessionario abbia acquistato come credito un debito della PA inesistente perché composto di fatture già pagate o per le quali la PA abbia tempestivamente opposto rifiuto alla cessione.**

Si evidenzia, inoltre, l'esistenza di casi di richieste di pagamento, ordinarie e perfino ingiunte con decreto, di importi corrispondenti a note di credito, e cioè, a crediti vantati dalla PA nei confronti del fornitore, senza che l'ente abbia potuto segnalare in contraddittorio con il factor la non rilevanza di tali documenti.

Si sottolinea, infine, che tali fenomeni, non riconducibili a casi applicativi isolati e sintomo probabile di violazioni quanto meno della deontologia professionale di factor di primaria rilevanza, sposta, nei fatti, in capo all'ente l'onere di dovere dimostrare, anche in sede giudiziaria, l'insussistenza del credito ceduto dal fornitore e poi preteso dal factor, con effetti vistosi di riduzione dell'ordinaria capacità tecnico-amministrativa degli uffici comunali, oggi impegnati nella lotta alla pandemia da Covid-19.

12. Cessione dei crediti commerciali (importo minimo costi/fattura)

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Articolo 145-bis (Cessione dei crediti commerciali-costi unitari per fattura)

All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole " , relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,".

Motivazione

Il d.lgs. n. 231 del 2002 stabilisce che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spetti al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

Si è osservata nella pratica una distorsione applicativa di tale disposizione nel caso di crediti maturati dalle aziende multiservizi nei confronti degli enti locali a fronte di forniture di energia elettrica o gas e poi venduti a cessionari del credito.

Per tali forniture **l'ente riceve un numero abnorme di fatture** (centinaia i Comuni piccoli, migliaia o centinaia di migliaia quelli medi e grandi) **di importo spesso ridotto, nullo e negativo** ed accade sempre più frequentemente che nei casi di ritardato pagamento pervenga all'ente **la richiesta del cessionario di versare l'importo di 40 euro per ciascun documento commerciale emesso**, anche di importo esiguo e perfino per le note di credito.

Al fine di evitare tale distorsione applicativa della norma, **appare necessaria la precisazione che l'importo, già definito "forfettario" dal Legislatore, non è riferito alla singola fattura, ma alla procedura di recupero** complessivamente intesa, qualora siano azionate contestualmente più fatture. La concessione dell'importo al creditore, infatti, ha la finalità di assicurare il ristoro delle spese sostenute, nei limiti della ragionevolezza, ma non anche quella di legittimare un suo "arricchimento", con finalità punitive per l'ente che già soggiace al pagamento degli interessi di mora maggiorati.

13. Abolizione spending review sugli enti locali

All'articolo 157 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, primo periodo, sono soppresse: le parole “i comuni, le province e le città metropolitane,” e le parole “, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane”
- b) il comma 5 è soppresso.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 157 è così modificata : “Revisione della spesa per lo Stato e le regioni”

Motivazione

La proposta abolisce il contributo alla finanza pubblica previsto a carico degli enti locali tra il 2023 e il 2025. Per quanto di entità relativamente modesta (100 mln. annui per i Comuni e 50 mln. annui per il complesso delle Province e delle Città metropolitane) e di attuazione non immediata, tale previsione costituisce un segnale fortemente negativo di ripresa di una politica di economie di spesa analoga a quella che nel decennio trascorso ha determinato una riduzione senza precedenti nelle risorse locali, con conseguenze ancora non assorbite dal sistema.

14. Comparto Città metropolitane e fabbisogni standard

Modifiche all'art. 144 (Riforma delle risorse in favore delle Province e delle Città Metropolitane delle regioni a statuto ordinario)

All'articolo 144, comma 1,

- a) dopo le parole “specifici fondi”, aggiungere le parole “relativi ai comparti rispettivamente delle Province e delle Città Metropolitane”
- b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Nell'ambito dell'istruttoria di cui al primo periodo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone criteri per l'assegnazione delle risorse alle sezioni di cui al periodo precedente e individua, distintamente per le province e per le città metropolitane, le modalità di calcolo e di riparto di fondi integrativi per una più uniforme dotazione delle capacità di manutenzione delle reti viarie di competenza dei predetti enti locali, nonché per l'impianto e lo svolgimento delle funzioni specifiche delle città metropolitane di cui legge 7 aprile 2014, n. 56. Al fine di assicurare l'assegnazione delle risorse integrative di cui al secondo periodo, il contributo dello Stato è integrato in misura corrispondente, sulla base dell'intesa di cui al presente comma.”

Motivazione

L'integrazione proposta interviene con riferimento a

- separazione dei due comparti che attualmente compongono l'insieme “ex-Province”, dando alle Città metropolitane una definizione finanziaria autonoma
- individuazione nell'ambito dei fabbisogni standard delle specifiche funzioni che sono previste fin dalla legge 56/2014, finora non considerate adeguatamente nell'assegnazione delle risorse
- assicurare un'integrazione di risorse in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativa in particolare a: finanziamento incrementale delle funzioni di ambedue gli enti locali in materia di viabilità al fine di promuovere l'adeguamento dei relativi servizi da parte degli enti meno dotati; sostegno alle funzioni specifiche delle Città metropolitane, in materia di programmazione e sviluppo di area vasta.

15. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate

Dopo l'art. 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis

“I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023 [o 2022], o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere”.

Motivazione

E' necessario riprendere la norma sulla rinegoziabilità (in deroga a talune norme del Codice appalti) dei contratti di concessione o affidamento della gestione delle entrate locali, attraverso l'allungamento della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, entro limiti da definire.

Le attività di riscossione sono state prima bloccate e comunque fortemente rallentate, con evidenti problemi di operatività e tenuta delle aziende che lavorano per i Comuni in questo campo. La possibile crisi strutturale del settore si riflette infatti nella difficoltà per migliaia di Comuni di riprendere in modo adeguato il processo di riscossione delle entrate proprie.

16. Estensione agevolazioni TOSAP/COSAP al 2021

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis (Estensione agevolazioni su occupazioni suolo pubblici esercizi)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per l'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 181, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente ed ulteriormente modificato, si applicano con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, anche con riferimento al canone di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano anche le occupazioni di suolo pubblico le imprese artigiane di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, gli esercizi di vicinato e i panifici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera f-bis e dell'art. 4 comma 2-bis del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente nei casi in cui i regolamenti comunali consentano anche a tali tipologie di imprese la concessione di suolo pubblico per il consumo sul posto.

3. Per il ristoro delle minori entrate di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 dell'importo di XXXXX milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. *(All'onere derivante del presente articolo, pari a XXXX milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi XXXX*

Motivazione

La crisi del settore della ristorazione - e in generale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - generata dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 ha assunto dimensioni allarmanti, con effetti che sono destinati a perdurare anche nel 2021. Oltre all'impatto economico in sé, la crisi di questo settore impoverisce i centri urbani, svuotandoli di servizi e presidi sociali spesso imprescindibili per la vita delle comunità.

La norma proposta amplia al primo semestre 2021 le misure di supporto già attivate dalla primavera 2020, in modo da sgravare le imprese dei costi relativi alla corresponsione della TOSAP o del COSAP (o del Canone unico di cui è previsto l'avvio dal 2021), estendendo al contempo la platea dei beneficiari alle imprese artigiane, agli esercizi di vicinato e ai panifici che offrono il consumo sul posto (finora esclusi dal beneficio). La proposta assicura inoltre ai Comuni la copertura delle mancate entrate mediante l'estensione nel tempo e nella dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del dl n. 34/ 2020.

La modifica proposta, inoltre, proroga la validità di alcune semplificazioni procedurali legate in particolare all'ampliamento degli spazi esterni a disposizione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

17. Stabilizzazioni del personale per Comuni del cratere 2016

Art. 162 Stabilizzazioni sisma

All'articolo 162, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell'ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali."

Motivazione

La norma serve a rendere il quadro giuridico delle stabilizzazioni del personale precario impegnato nella ricostruzione post sisma 2016, certo, omogeneo e soprattutto, efficace.

In particolare, al fine di non vanificare la portata applicativa della disposizione contenuta nel cd decreto Agosto (DL 104) convertito in legge 126/2020, si chiarisce che il personale da assumere a tempo indeterminato possa aver maturato il requisito di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 (tre anni di servizio) entro il 31 dicembre 2021 e anche in amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché rientrante nell'elenco dei Comuni di cui agli allegati del DL 189/2016, convertito in legge n. 229/2016 nonché cumulando i periodi di servizio svolti con contratti di lavoro flessibile, tra cui quelli di collaborazioni coordinate e continuative.

La disposizione consente infine di computare – sempre ai fini delle stabilizzazioni di cui all'articolo 57 comma 3 del DL 104 convertito in legge n. 126/2020- anche le assunzioni effettuate previa procedura selettiva, da parte di soggetti terzi, anche di diritto privato, nell'ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.

18. Potenziamento del personale delle Città metropolitane per il rilancio degli investimenti

Dopo l'art. 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis

1. Per il triennio 2021-2023, in considerazione delle eccezionali esigenze di pianificazione strategica e programmazione di interventi di investimento nelle aree metropolitane, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia scolastica, della viabilità, e dell'innovazione digitale, per le città metropolitane la maggiore spesa rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato del personale afferente ai profili tecnici da impiegare nelle funzioni sopra indicate non si computa ai fini delle vigenti limitazioni alla determinazione della capacità assunzionale, nonché delle limitazioni finanziarie per i rapporti di lavoro flessibile stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2019, del fondo per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2019.

3. L'eventuale maggiore spesa derivante dall'applicazione dei commi precedenti è ammissibile solo entro la percentuale del 10% della spesa complessiva del personale sostenuta nel 2019 e previa asseverazione dell'organo di revisione sugli equilibri pluriennali di bilancio.

Motivazione

La norma ha l'obiettivo di introdurre una disciplina eccezionale e transitoria per il reclutamento, nelle Città metropolitane, del personale tecnico da impiegare nel potenziamento delle capacità di investimento.

Si tratta di una misura oggi indispensabile, tenuto conto degli effetti sugli organici delle Città metropolitane imposti prima dal ridimensionamento previsto dalla legge di stabilità per il

2015 (riduzione di almeno il 30% della spesa per la dotazione organica), poi dal taglio al 25% del turnover e infine dai prepensionamenti incentivati con “quota 100”.

Tale misura va ad inserirsi nell’attuale fase di transizione da un regime di determinazione della capacità assunzionale basato sulla regola della mera sostituzione del personale cessato (turn-over), alla nuova disciplina, prevista dall’art. 33, comma 1-bis del DL n. 34/2019 e per la quale ancora non è stato emanato il decreto attuativo, fondata sul principio della sostenibilità finanziaria.

La norma, infatti, offrirebbe alle Città metropolitane, per un periodo circoscritto al triennio 2021-2023, la possibilità di impiegare un budget assunzionale aggiuntivo, utilizzabile per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.

Al termine del periodo transitorio, l’eventuale maggiore spesa per questi rapporti di lavoro tornerebbe ad essere computata ai fini della sostenibilità finanziaria e quindi dei vincoli alle assunzioni di personale.

La norma consente inoltre di adeguare il fondo per il trattamento accessorio nelle more dell’emanazione del decreto previsto dall’art. 33, comma 1-bis, del DL n. 34/2019, anticipando l’applicazione di quanto ivi previsto in relazione alla sostenibilità finanziaria.

In ogni caso la potenziale maggiore spesa non può produrre un incremento superiore al 10% della spesa di personale sostenuta nel 2019.

19. Incremento fondo indennità sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti

Dopo l’art. 144 aggiungere il seguente:

Art. 144-bis

Sostituire il comma 2 dell’articolo 57-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, con il seguente:

“2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Motivazione

Il contributo di 10 milioni di euro stanziato dallo Stato per il 2020 – per il maggior onere sostenuto dai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per adeguare alle nuove disposizioni le indennità dei rispettivi Sindaci – raggiunge una copertura di circa il 55% dell’incremento consentito. Si stima quindi in 8 milioni di euro lo stanziamento aggiuntivo necessario a garantire la copertura di detto incremento.

20. Supporto e assistenza tecnica per realizzazione investimenti

Dopo l’art. 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, per le annualità 2021 – 2023, gli enti locali possono costituire un fondo alimentato con un importo non superiore al 2% del valore dei contributi agli investimenti acquisiti o del valore del quadro economico

delle opere già in corso, da utilizzare per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica e supporto amministrativo al RUP di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, in deroga a tutti i vincoli finanziari vigenti in materia di spesa del personale a tempo determinato.

Motivazione

L'effettiva ripresa degli investimenti sconta una mancanza di professionalità all'interno degli enti locali, attori più importanti per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio. Vi è pertanto una forte necessità di ricorso a professionalità esterne che sconta tuttavia i forti limiti finanziari in materia di spesa di personale. La proposta emendativa serve a superare tali criticità.

21. Strumenti di rifinanziamento del “Bando periferie”

Dopo l'art. 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 è inserito il seguente:

“978-bis. A decorrere dal 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzate dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziari o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari.”

Motivazione

L'articolo ha la finalità di rifinanziare gli interventi già previsti nei progetti di cui al “Bando Periferie” attraverso la riassegnazione agli stessi di eventuali residui all'interno dei finanziamenti assegnati e l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta, anche in deroga alle convenzioni in essere tra Presidenza del Consiglio e enti beneficiari purché finalizzati alla realizzazione di lavori e servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.

22. Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale e lavoro straordinario

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XX

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

3. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75”.

4. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021”.

Motivazione

Tenuto conto della necessità di potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, il presente emendamento si pone l'obiettivo di svincolare le nuove assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.

In particolare:

- *la previsione al primo comma ha l'obiettivo di svincolare la spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato di polizia locale dal budget complessivo delle restanti categorie professionali;*
- *la previsione al secondo comma, analogamente a quanto previsto con il “decreto Agosto” per il personale educativo scolastico (art. 32 DL n. 104/2020) intende consentire il potenziamento della polizia locale con contratti a tempo determinato per il periodo emergenziale.*

Il comma 3 interviene sui proventi derivanti dalle sanzioni al codice della Strada.

A fronte di una fondamentale disposizione del Codice della Strada che consente ai Comuni il reperimento di risorse utili al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, in ragione della coesistenza di complesse norme che impongono vincoli di finanza pubblica alla spesa del personale si è determinata una grave incertezza applicativa, dovuta anche agli orientamenti non uniformi della giurisprudenza contabile.

Si ritiene opportuno richiamare gli importanti orientamenti applicativi elaborati dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, che già nel 2010 (del. n. 104/2010)

aveva propositivamente effettuato una complessiva lettura dell'articolo 208 del codice della strada elaborando le "Linee guida – Proventi sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada", contemplando la possibilità di utilizzare tali proventi anche per fornire prestazioni aggiuntive, come il lavoro straordinario o il prolungamento dell'orario di lavoro del part time. Successivamente, si registrano pronunce di segno difforme e da ultimo la Deliberazione n. 5/2019 della Sezione delle Autonomie che preclude la possibilità di destinare ad aumento dell'orario di lavoro ordinario i succitati proventi. Ciò sta creando difficoltà nel garantire servizi di potenziamento d sicurezza urbana. Si rende pertanto necessario il chiarimento normativo qui proposto. L'emendamento ha infatti la finalità di chiarire la neutralità degli incentivi monetari previsti dall'articolo 208 commi 4 lettera c), e 5) per la realizzazione di obiettivi legati al potenziamento dei servizi di controllo in materia di sicurezza urbana e stradale ai fini del vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n.75/2017, al pari di tutti gli emolumenti economici accessori esclusi dai vincoli di finanza pubblica (si pensi ai compensi agli avvocati dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, agli incentivi per funzioni tecniche). Tali emolumenti sarebbero caratterizzati da presupposti comuni a tutti gli emolumenti economici accessori succitati: fonte in specifica disposizione di legge, sarebbero destinati ad una predeterminata categoria di dipendenti, autofinanziamento dell'emolumento, neutralità di impatto sul bilancio, limite finanziario complessivo.

Infine, il comma 4 estende temporalmente anche al 2021 la previsione introdotta dal DL n. 18/2020 che consente ha rimosso il limite finanziario allo straordinario della Polizia locale per esigenze connesse al contrasto della diffusione del Covid-19.

ULTERIORI NORME

Estensione del superbonus 110% agli enti che gestiscono ERP

Dopo l'art. 13 aggiungere il seguente:

Art. 13 bis (Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

All'articolo 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole "Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati", sono inserite le seguenti parole: "da Aziende o enti, comunque denominati, che gestiscono attività ed interventi di Edilizia Residenziale Pubblica"

Motivazione

L'emendamento è necessario per ricomprendere nel perimetro degli enti beneficiari del bonus degli interventi di Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, oltre agli IACP, comunque denominati, anche le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale ovvero altri enti comunque denominati che gestiscono attività ed interventi in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Infatti le ATER - che fanno seguito all'evoluzione normativa che, in molte Regioni, hanno trasformato gli ex IACP in ATER – come altri soggetti di diversa denominazione, si impongono come aziende operanti nel settore dell'edilizia sociale, in particolare provvedendo alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica per le Amministrazioni comunali.

Al fine quindi di evitare una disparità di trattamento nei confronti di enti che gestiscono le medesime attività di ERP a scopo sociale, per conto degli enti locali, è necessario esplicitare l'applicazione degli importanti benefici del c.d. Superbonus 110% anche per queste Aziende o enti, comunque denominati.

Semplificazioni in materia di organi collegiali

Dopo l'art. 144 aggiungere il seguente:

Art. 144-bis

1. All'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 30 giugno 2021".

2. Fino al 30 giugno 2021 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

Motivazione

La proposta emendativa di cui al comma 1 ha la finalità di estendere al 30 giugno 2021 la possibilità di tenere le riunioni di Consiglio e della Giunta in video conferenza già prevista dall'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, anche successivamente al termine dello stato di emergenza, al fine di consentire agli organi di riorganizzare le riunioni in presenza.

La proposta emendativa del comma 2, ha invece la finalità di non bloccare l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi di Città Metropolitane e Province per la impossibilità di riunire le assemblee dei Sindaci e delle conferenze metropolitane per i pareri previsti nei rispettivi statuti.

Esenzione IMU per gli immobili pubblici assegnati a società locali di cartolarizzazione

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis

Gli immobili delle società costituite ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n.289 non sono soggetti all'imposta municipale propria nei limiti in cui l'imposta non era dovuta prima del trasferimento.

Motivazione

La norma proposta esenta dall'IMU le società costituite a seguito di cartolarizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare delle Regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici nel presupposto che queste costituiscono "società veicolo" dell'ente che ha provveduto alla cessione. L'esenzione opera solo con riferimento a quegli immobili che, in considerazione dell'utilizzo istituzionale cui erano connessi, risultavano già esenti prima del trasferimento alla nuova società.

Ristrutturazione debito locale e Fondo sostegno penali per il 2021

Dopo l'art. 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis

1. All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: “, nonché i titoli obbligazionari emessi alla data del 30 giugno 2019”.

2. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, unioni di comuni e città metropolitane è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 marzo 2021 con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2021.

4. In caso di inutilizzo parziale del fondo nel corso dell'esercizio 2021 l'eventuale residuo resta assegnato al fondo di cui al comma 2 per essere utilizzato nel 2022 con le stesse modalità previste al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le economie derivanti dal parziale utilizzo della quota riservata agli enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" – “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 maggio 2020 n. 77.

Motivazione

Nelle more di un auspicabile sollecito avvio del percorso di ristrutturazione dell'intero debito locale come delineato dall'art. 557 della legge di bilancio 2020 e dell'art. 39 decreto Milleproroghe 2020, appare in primo luogo opportuno ampliare la ristrutturazione a ricomprende i debiti obbligazionari in essere presso gli enti locali (in genere di maggiori dimensioni, come avvenuto con il dl 66/2014 con riferimento al debito delle Regioni.

In secondo luogo, è necessario attivare, nelle more dell'avvio della ristrutturazione, tutti i dispositivi che consentano l'immediata sostituzione dei vecchi mutui con nuovi mutui i cui oneri siano coerenti con la persistente fase di tassi bassissimi. L'elevato costo delle penali, pur in presenza di un quadro normativo incentivante (art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e art. 1, commi 71-77 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) impedisce di fatto la possibilità di sostituire i vecchi mutui dovendo necessariamente rientrare nel calcolo per la verifica del rispetto del requisito richiesto relativo all'effettivo abbattimento delle passività totali.

Va ricordato inoltre che nel 2021 cesseranno gli effetti delle diverse iniziative di sospensione delle quote capitale dei mutui attivate nel 2020, e il pagamento delle rate, ancora gravate da oneri insostenibili, andrà inevitabilmente a riflettersi sulle effettive disponibilità finanziarie dei bilanci 2021.

La copertura finanziaria è assicurata dalle economie generate dall'operazione di anticipazione di liquidità di cui agli artt. 115-118 del dl 34/2020.

Aggiungere il seguente articolo:

[Eliminazione sanzioni per mancato perfezionamento dell'adesione a pagoPA \(art. 65, co.2, d.lgs. 217/2017\)](#)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abolito.

Motivazione

In considerazione delle oggettive difficoltà incontrate dalle amministrazioni, non solo locali, nel processo di adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA e alla luce delle nuove criticità operative connesse alla recrudescenza della pandemia da virus Covid-19, la proposta consente di eliminare le sanzioni disciplinari conseguenti alla mancata adozione della piattaforma entro il termine del 28 febbraio 2021.

Aggiungere il seguente articolo:

[Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari – deroga all'art.243, comma 5, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267](#)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero

rispettato, alla data del 31.12.2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'art.243, comma 2, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.

Motivazione

La norma è imposta dalla ovvia considerazione che nel 2020 (e probabilmente con una coda nel 2021) molti dei servizi a domanda individuale (impianti sportivi e mense scolastiche per fare due esempi immediati) sono rimasti chiusi per decisione del Governo nazionale, senza alcuna responsabilità degli enti locali, che non hanno potuto nei fatti riscuotere somme per servizi chiusi.

PERSONALE

Modifiche all'art. 33 del D.L. 34/2019- Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XXY

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.

2. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano:

a) le spese di personale riferite alle assunzioni rimborsate, anche parzialmente, da altri soggetti nell'ambito di accordi convenzionali, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano, per l'importo corrispondente al rimborso;

b) gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018.

3. In sede di prima applicazione della disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni, in attuazione del decreto ministeriale previsto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è consentito portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all' articolo 34-bis del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

4. Per la determinazione della capacità assunzionale delle unioni di comuni resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Motivazione

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale, che al momento è stato adottato solo per i Comuni (DM 17/3/2020).

Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di introdurre alcuni adattamenti alla nuova disciplina sulle assunzioni necessari per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di grande difficoltà operativa, causata dall'emergenza da Covid-19, che peraltro fa seguito ad un lungo periodo di riduzione degli organici imposta dalla legge e al massiccio ricorso al pensionamento anticipato con "Quota 100".

In particolare è indispensabile inserire alcuni correttivi alle modalità di determinazione della sostenibilità finanziaria delle nuove assunzioni, escludendo tutte le spese rimborsate (come ad esempio il trattamento economico del personale impiegato nell'ambito dei Piani di zona socio-sanitari, che andrà quindi imputato da ciascun ente per la quota a proprio carico, che altrimenti graverebbe interamente sul comune capofila), e consentendo sul versante delle entrate di non considerare l'annualità 2020, caratterizzata dal crollo delle entrate proprie.

Al fine di evitare distorsioni nell'applicazione della norma e di superare le problematiche evidenziate dalle decisioni già assunte da alcune Sezioni regionali di controllo (vedi da ultimo C.d.C, Sez. Toscana, n. 61/2020) è necessario prevedere la salvaguardia dei piani assunzionali approvati dai Comuni nelle more dell'emanazione del decreto attuativo.

Inoltre è necessario un chiarimento normativo sull'ambito di applicazione della nuova disciplina a seguito di una prima problematica interpretazione della Corte dei Conti (del n. 109/2020 della Sezione per la Lombardia) che ha affermato che l'art. 33 del DL n. 34/2019 si applica anche alle Unioni di comuni. Questa lettura interpretativa non è coerente con la lettera della norma ove si prevede l'applicazione ai soli comuni, né con la sua ratio, tenuto conto che le unioni sono caratterizzate da una ridotta incidenza di entrate proprie. Inoltre si evidenzia come i valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020, che introduce la disciplina di dettaglio dell'art. 33, siano stati calcolati a partire dai dati di bilancio dei comuni, e risultino quindi del tutto eterogenei rispetto alle Unioni.

Esigenze sostitutive del personale assente con diritto alla conservazione del posto

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XXZ

1. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Motivazione

L'emendamento è volto ad escludere dai limiti finanziari previsti dalla legge per il ricorso al lavoro flessibile la spesa necessaria per la sostituzione di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto. In queste ipotesi infatti l'esigenza sostitutiva non dipende in alcuna misura dalla volontà dell'amministrazione. L'esigenza di sterilizzare questa componente della spesa di personale dal tetto al lavoro flessibile deriva dalla circostanza che altrimenti l'Ente locale può trovarsi nell'impossibilità di sopperire all'esigenza sostitutiva temporanea, non avendo capienza nel budget di spesa cristallizzato dal legislatore all'anno 2009.

Oltre alle più comuni ipotesi delle sostituzioni per maternità, per malattia o infortunio, occorre considerare anche i casi di aspettativa non retribuita per espletamento del mandato elettorale, distacco sindacale, titolarità di incarichi presso altre amministrazioni (ad es. in applicazione dell'art. 110, comma 5, TUEL).

Questa previsione non comporta oneri aggiuntivi tenendo conto che si prevede espressamente che resta fermo comunque l'obbligo di contenimento generale delle spese di personale. Si evidenzia inoltre che la norma riguarda per lo più ipotesi di sostituzione di personale in aspettativa senza assegni.

[Modifiche all'art. 9, comma 1-quinquies, del DL n. 113/2016](#)

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XZY

1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a mitigare le sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni a decorrere dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP. Nell'attuale quadro normativo il mero ritardo nella alimentazione della BDAP comporta il divieto assoluto di assunzione per un anno. La norma proposta, pur mantenendo i divieti assunzionali, permette le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili.

[Interpretazione autentica dell'articolo 163, comma 3 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.](#)

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XXZ

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale

del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Motivazione

Stante il carattere autorizzatorio riconosciuto al bilancio di previsione finanziario dall'art.164, comma 2, del TUEL, questo emendamento costituisce un necessario coordinamento normativo rispetto alla disciplina dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 dello stesso decreto. Si ritiene necessario intervenire attraverso interpretazione autentica anche in considerazione degli orientamenti applicativi restrittivi (da ultimo C.d.C., sez. Campania, del. n. 28/2020), che di fatto introducono una sanzione (divieto assunzionale) non prevista dall'ordinamento.

La sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, infatti, è prevista per la diversa ipotesi del mancato rispetto del termine (che può essere prorogato proprio in applicazione dell'art. 163, TUEL) per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Utilizzo delle graduatorie concorsuali

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XXX

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

Motivazione

In ragione della proroga dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 ottobre 2020 si pone l'esigenza di dotare gli Enti locali di una modalità semplificata per accelerare i processi di reclutamento attraverso la possibilità di assumere idonei utilmente collocati nelle graduatorie vigenti alla data del 31/12/2018. Tale modalità viene prospettata come facoltativa, e comunque attuabile solo in assenza di graduatorie in corso di validità e/o di procedure concorsuali già avviate.

PICCOLI COMUNI E UNIONI

Interventi a favore delle gestioni associate

Dopo l'art. 149 aggiungere il seguente art. XZ

“Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole “non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni” con le seguenti:

“non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall’anno 2021 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

In attesa del riordino della normativa sulle gestioni associate per un deciso rilancio del tema del rafforzamento della governance locale attraverso una migliore erogazione dei servizi e delle funzioni comunali, occorre un segnale di sostegno concreto per lo sviluppo dei processi associativi. Le oltre 500 Unioni di Comuni, Ente locale associativo di principale riferimento, che ad oggi risultano costituite in ogni Regione testimoniano la volontà di cooperare in rete di circa 3.000 Comuni, nonostante l’incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe per rafforzare, in particolare, i piccoli Comuni. L’emendamento è volto a conferire una più adeguata consistenza e certezza dei contributi statali risalenti al 2014, anno in cui erano costituite circa 370 Unioni per 1900 Comuni.

Utilizzo fondo legge piccoli comuni

Dopo l’art. 149 aggiungere il seguente art. XY:

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: “Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell’anno successivo”

Motivazione

Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ad oggi non risulta ancora erogabile in mancanza dei decreti attuativi previsti dalla stessa legge. La dotazione del fondo contempla le annualità dal 2017 al 2023. L’emendamento si rende opportuno per assicurare l’utilizzo delle dotazioni delle annualità pregresse per le annualità successive all’emanazione dei decreti citati.

SOCIETÀ PARTECIPATE

Modifiche in materia di società partecipate

Aggiungere il seguente articolo xx:

1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro"
4. All'articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento."
6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021."

Motivazione

La proposta di cui al comma 1 si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.

Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo che almeno il 2020 non rilevi nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

La modifica di cui al comma 2 è necessaria alla luce della situazione emergenziale legata all'emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di

razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell'attuazione delle dismissioni societarie - solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti - si propone la sospensione dell'applicazione, per il 2020, dei vincoli alla dismissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.

La proposta di cui al comma 3 è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società - utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest'anno.

La proposta di cui al comma 4 prevede di posticipare il termine prevista dall'articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all'alienazione.

La proposta di cui al comma 5 sterilizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria del 2020 con ripercussioni anche nel 2021, sull'obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147/2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque esercizi precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero dell'equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l'avvicinamento delle aziende speciali al c.d. modello aziendalistico in termini gestionali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipazione pubblica.

Infine, la proposta di cui al comma 6 evita l'applicazione di sanzioni per il mancato tempestivo deposito presso le CCIA entro il 31 maggio 2020 dei bilanci delle istituzioni e altre forme societarie particolari degli enti locali.

APPALTI

Disposizioni in materia di appalti

Aggiungere il seguente articolo:

1. Fino al 31 dicembre 2021, con riferimento ai contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ssmmii è calcolata sull'annualità di riferimento.

2. Al decreto legge 76/20, convertito con modificazioni dalla legge 120/20, al comma 7 dell'articolo 8, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

a-bis) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: “L’articolo 59, comma 1, terzo e quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, nonché i commi 1 bis e 1 ter”;

3. Al decreto legge 76/20, convertito con modificazioni dalla legge 120/20, al comma 7 dell’articolo 8, è aggiunta la seguente lettera:

“e) al comma 6, dopo le parole “per gli anni 2019 e 2020”, sono aggiunte le seguenti: “e 2021,”

Motivazione

L’articolo interviene dettando alcune disposizioni necessarie in materia di appalti. In particolare, al fine di individuare sul piano contabile l’idoneo appostamento delle anticipazioni del prezzo per contratti di beni e servizi, introdotte con il decreto cd Sblocca cantieri, si rende necessario per il 2020 prevedere che tali anticipazioni siano effettuate sulla base non del valore complessivo del contratto, ma della quota parte relativa all’anno di riferimento. La proposta di cui al comma 1 mira, infatti, a coniugare le finalità di sostegno alle imprese con le legittime istanze di verifica degli equilibri contabili per gli enti territoriali. La proposta di cui al comma 2, si rende necessaria poiché, anche se il decreto legge semplificazioni ha prorogato alcune sospensioni del decreto legge cd “sblocca cantieri” fino al 31 dicembre 2021, con un impatto sicuramente positivo sugli affidamenti di lavori, beni e servizi di Comuni e Città Metropolitane, appare opportuno chiarire che, per l’appalto integrato, possibile sulla base del progetto definitivo, non sussiste alcuna limitazione all’oggetto dell’appalto stesso.

La proposta di cui al comma 3 è opportuna perché tale proroga, inspiegabilmente, non è stata disposta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che possono essere affidati sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale solo fino al 2020, per effetto del decreto Sbloccacantieri.

Pertanto, risulta assolutamente necessario prorogare anche tale disposizione al 2021, allineandola così alle altre proroghe già disposte dal decreto semplificazioni.

DEMANIO

Aggiungere il seguente articolo:

“I beni costituiti da sedi viarie, piazze, giardini pubblici e parchi urbani, attualmente classificati come demanio marittimo ma ricadenti in aree completamente urbanizzate o prive di diretta connessione con i pubblici usi del mare, su richiesta dei Comuni presentata al Capo del Compartimento marittimo, possono essere sdemanializzati, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, e ceduti a titolo gratuito agli stessi Comuni; la richiesta deve essere corredata della nuova definizione della dividente demaniale rappresentata con l’utilizzo del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID). I beni indicati al R.D. 30.03.1942 n. 327 art. 28 sono esclusi da tale sdemanializzazione”.

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto vi sono delle aree che, in relazione della loro effettiva utilizzazione e consistenza (strade, parchi, piazze....) non corrispondono più con la definizione di demanio marittimo di cui all'art. 28 del Codice del codice della navigazione. Per queste aree ricorrono invece i presupposti per la sdemanializzazione ex art. 35 del richiamato Codice della navigazione in quanto non sono più utilizzabili per i pubblici usi del mare.

L'emendamento pertanto consentirebbe ai numerosi Comuni costieri che hanno piazze strade, giardini pubblici che ricadono in aree completamente urbanizzate, attualmente classificate come demanio marittimo, di chiedere che tali beni passino a patrimonio comunale con conseguente semplificazione di procedimenti sia per i Cittadini che per i Comuni.

CULTURA

Fondo Cura Cultura

Dopo l'articolo 96 aggiungere il seguente art 96 bis

Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la rinascita culturale "Cura Cultura", destinato ai Comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato a:

a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premiano il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;

b) sostenere la domanda culturale nelle Città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche "card" di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i Comuni.

Motivazione

Il tessuto associativo culturale rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle politiche culturali nelle città. Con l'istituzione del Fondo Cura Cultura i Comuni potranno assicurare la riapertura degli immobili civici affidati in gestione a terzi e sostenere le azioni delle organizzazioni culturali degli enti del terzo settore che sono state pesantemente penalizzate dalle misure restrittive determinate dalla pandemia. Allo stesso tempo il Fondo potrà sostenere la ripresa dei consumi culturali oggi pesantemente ridotti sia a causa della chiusura dei luoghi della cultura, sia a causa della complessa crisi sociale ed occupazionale. Il sostegno alla domanda colma un vuoto nelle misure fin qui adottate dal Governo e consente ai Comuni di promuovere politiche mirate.

Art. 96
(Misure di sostegno alla cultura)

All'articolo 96, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1 bis

1bis . All'art. 181 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 1 quinquies: 1 quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi 2 bis 2 ter 2 quater 2 quinquies

2bis.All'art. 183 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 4 bis:

4 bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2021 e 2022 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione.

2 ter All'art. 183 della legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: 10-bis. Anche in deroga all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'art. 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.

10-ter. In relazione alle disposizione che hanno imposto l'interruzione delle attività al fine di un efficace contrasto della pandemia Covid 19, le amministrazioni comunali sono autorizzate a rinegoziare, su richiesta della parte privata, i rapporti di locazione e concessione di immobili di proprietà comunale, mediante riduzione dei corrispettivi contrattuali previsti o attraverso una proroga del rapporto di locazione o concessione in modo da tenere conto, a seguito di specifica istruttoria, nel riequilibrio dei rapporti contrattuali, del periodo di inattività imposta.

2 quater All'art. 264 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere il seguente comma 5:

5. Per tutti gli atti regolati dal presente articolo, la responsabilità contabile e amministrativa è limitata ai soli casi in cui sia accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.

2 quinquies. All'art. 184 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Motivazione

La ripresa dell'offerta culturale è indispensabile al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica. Essa inoltre è egualmente fondamentale per la ripresa di fiducia nella socialità e nella mobilità anche a scopi turistici. Il settore e gli operatori culturali sono colpiti dall'epidemia in termini proporzionalmente assolutamente assimilabili a quanto avviene nel settore turistico. La proposta di cui al comma 1bis attribuisce agli organi esecutivi degli Enti Locali la facoltà di disporre la misura, sostenuta con finanza propria.

Le motivazioni della proposta di cui al comma 2 bis si radicano nelle medesime motivazioni che hanno dato forma alle misure disposte della legge 77/2020, per quanto concerne la contribuzione dello Stato agli enti beneficiari di Fondi ministeriali allo Spettacolo. In particolare, la facoltà concessa agli Enti Locali, ove applicata, concorre all'efficacia della misura esistente per quanto concerne la salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della cultura e la continuità aziendale delle istituzioni culturali destinatarie di sostegno pubblico alla propria programmazione e funzionamento.

La proposta di cui al comma 2 ter è tesa a far sì le stazioni appaltanti – ad esclusione dei musei e luoghi della cultura statali, per cui è stato previsto dalla legge 77/2020 uno stanziamento per coprire la diminuzione delle entrate dovuta a mancata bigliettazione - possano procedere ad una revisione dei contratti in essere con le imprese culturali e creative. L'emergenza COVID-19 ha infatti portato alla cessazione o forte riduzione delle attività nei settori delle imprese culturali e creative che stanno riprendendo molto gradualmente le attività, con ripercussioni sulle imprese che si protrarranno sicuramente per almeno tutto il 2021. Si tratta, infatti, di settori che implicano attività a contatto con il pubblico che faticeranno a riprendersi ben oltre la cessazione delle restrizioni imposte dal Governo a causa del COVID-19. La disposizione è dunque tesa ad aiutare le imprese culturali e creative a superare le conseguenze di questa emergenza che sta mettendo a dura prova la loro stessa sopravvivenza. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi e non necessita pertanto di copertura.

La proposta di cui al comma 2 quater è finalizzata ad accelerare e rendere tempestiva ed efficace l'azione amministrativa introducendo positive modifiche ai procedimenti ordinari. Considerata la vastità dell'apparato normativo in cui si inseriscono, la limitazione della responsabilità ai casi di dolo costituisce una condizione essenziale all'efficacia della norma stessa.

La proposta di cui al comma 2 quinquies interviene sul comma 4 dell'art. 184 della legge 77/2020 che rappresenta una significativa novità nel panorama degli strumenti agevolativi dedicati salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, con la previsione di un primo finanziamento del Fondo per la concessione contributi in conto interessi, affidato, come per lo Sport, all'Istituto per il Credito Sportivo, in gestione separata e gratuita.

Si avverte l'esigenza di rendere più esplicita la costituzione e il primo finanziamento anche del Fondo di Garanzia, per completare gli strumenti che possono assistere le operazioni di finanziamento per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale da parte di soggetti pubblici e privati: i primi, più sensibili al tema dell'abbattimento degli interessi fino all'eventuale loro azzeramento; i secondi più concentrati sulle garanzie che completano il quadro delle esigenze di accesso al credito.

La proposta in oggetto non modifica l'impianto testuale neanche dal punto di vista finanziario e consente di stabilire la sequenza formale che parte con la costituzione dei Fondi, alla quale farà seguito la facoltà del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di stabilirne il finanziamento, secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 184.

Fondo per il funzionamento dei piccoli musei

Art. 96 (Misure di sostegno alla cultura)

All'articolo 96, aggiungere infine i seguenti commi:

5 ter. Al comma 359 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire "2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con "2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

5 quater. Al comma 360 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "presente legge" aggiungere "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Motivazione

Nella norma istitutiva del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei si chiede che il decreto di riparto sia adottato previa intesa in Conferenza Unificata (necessaria in quanto si tratta di materia di competenza legislativa concorrente e i piccoli musei sono in gran parte comunali) e che la dotazione finanziaria sia aumentata a 10 mln di euro a partire dall'anno 2021.

Sostegno alla lettura

Al comma 6 dell'art. 2 della Legge 13 febbraio 2020, n. 15, sostituire le parole "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti parole "una dotazione di 4.350.000 euro per l'anno 2020 e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021"

Motivazione

Nella Legge per la promozione e il sostegno alla lettura si propone di incrementare le risorse a disposizione del Piano Nazionale d'azione per la promozione della lettura a 10 mln di euro l'anno. L'attuale dotazione finanziaria (4.350.000 euro annui) appare infatti del tutto insufficiente a raggiungere gli ambiziosi obiettivi del provvedimento, che incide su un ambito di grande importanza dal punto di vista culturale, sociale ed economico.

SCUOLA

Risorse residue centri estivi

Al comma 1 dell'art. 105 del decreto legge n. 34/20, convertito nella Legge 77/20, dopo le parole "per l'anno 2020" aggiungere "e 2021"

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 4:

4. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lett. a) possono essere spese fino a giugno 2021

Motivazione

L'articolo 105, comma 1, lett. a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede il finanziamento di "interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni". La somma stanziata è stata poi ripartita tra i Comuni, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, con Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia 25 giugno 2020. Alcuni enti hanno utilizzato le risorse solo parzialmente, mentre nei mesi successivi all'estate, a causa del permanere dell'emergenza sanitaria, è rimasta invariata la necessità di un sostegno alle attività rivolte ai minori di età compresa tra zero e sedici anni. Il presente emendamento consente ai Comuni di poter utilizzare fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021 le risorse eventualmente residue al termine dello svolgimento delle attività estive.

Interventi Scuole Superiori

Art. 149

Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali

Al comma 2 aggiungere alla fine del periodo le parole "delle scuole di province e città metropolitane".

Motivazione

La proposta normativa intende consentire alle province e città metropolitane di poter effettuare, con le risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 48 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, interventi non solo di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche di messa in sicurezza, cablaggio interno e di nuova costruzione in base alle esigenze concrete degli enti locali per garantire la sicurezza degli edifici scolastici e il diritto allo studio in ambienti idonei anche alle nuove modalità di didattica a distanza.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto incide solo sulla tipologia di interventi ammissibili e non anche sulle risorse già stanziate e disponibili in bilancio.

Mensa personale scolastico statale

Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente art XY

1.A partire dall'anno scolastico 2020-2021, il Ministero dell'Istruzione provvede ad integrare, per un importo pari a 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di

mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

Motivazione

Attualmente viene riconosciuto ai Comuni, per il costo sostenuto per i pasti degli insegnanti e del personale ATA statale nelle mense comunali, un rimborso che ammonta a 62 milioni di euro (meno di 2,80 euro per ciascun pasto a fronte di un importo medio reale di circa 6 euro). Con la proposta emendativa si chiede che siano previste risorse per un importo almeno pari a quello attualmente erogato.

La questione è stata posta negli anni passati anche all'attenzione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali dove i Ministeri dell'Economia e dell'Istruzione riconoscendo la fondatezza della richiesta dell'ANCI si erano impegnati da tempo ad individuare risorse da prevedere nella Legge di Bilancio.

La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l'assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull'ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica.

Inoltre l'estensione del tempo pieno nella scuola primaria, a partire dal 2019 con l'incremento di 2000 classi aggiuntive ha comportato un aggravio di spesa per i Comuni relativamente al rimborso dei pasti dei 2000 docenti in più, cui vanno ad aggiungersi personale di sostegno e ATA in servizio presso le mense una spesa.

L'emergenza Covid-19 inoltre sta determinando un ulteriore aggravio per l'ingresso nelle scuole del cosiddetto "organico Covid" con il conseguente aumento del personale che usufruisce della mensa.

Servizio rifiuti-Contributo scuole statali

Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente art XZ

1.A decorrere dell'anno 2021, è incrementata di 80 milioni di euro la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'art. 33bis della legge n.31/2008.

Motivazione

Per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nelle istituzioni scolastiche statali il MIUR corrisponde direttamente ai Comuni la somma di 38,734 milioni di euro, quale importo forfettario, cifra concordata in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nel 2001.

A partire dal 2009, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. Inoltre a seguito dell'Accordo di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 2008, ai fini del riparto annuo della Tarsu, sempre nell'ambito della somma di 38,734 milioni di euro, viene riconosciuta una percentuale aggiuntiva ai comuni che raggiungono la percentuale di raccolta differenziata prevista dal Ministero dell'Ambiente che per il 2020 è pari al 9%. Questo ovviamente comporta una diminuzione dell'importo complessivo da assegnare per tutti gli altri Comuni, oltre a far

notare come il costo di questo servizio sia aumentato nell'arco di 20 anni. E' necessario pertanto incrementare l'importo complessivo anche per corrispondere ai Comuni virtuosi che effettuano la raccolta differenziata, un contributo significativo.

Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione del personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale

Art. 165
Disposizioni in materia di personale scolastico

All'art. 165 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3 bis. A partire dall'anno 2021 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo un contributo pari a 245 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3 ter. Con apposito provvedimento, previo passaggio in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.

Motivazione

La proposta di emendamento è finalizzata a prevedere uno stanziamento a favore dei Comuni di risorse pari a 245 milioni di euro annui per le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, svolte per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, come già previsto per le Province e Città Metropolitane per le scuole secondarie di II grado che ricevono un contributo annuo statale 100 mln di euro.

La stima dell'importo da assegnare ai Comuni si basa sui dati MIUR riferiti agli alunni disabili presenti nei vari ordini di scuola nell'anno scolastico 2020/2021: scuola dell'infanzia (19.907); scuola primaria (100.434); scuola secondaria di primo grado (70.431); per un totale di 190.772 di competenza dei comuni; scuola secondaria di secondo grado (77.899), di competenza di Province e Città Metropolitane.

Calcolando che per le città metropolitane e province il contributo per ciascun studente disabile è pari a € 1.280 (100 mln diviso il n. studenti complessivi), utilizzando lo stesso parametro quindi moltiplicando la cifra di euro 1.280 per il numero complessivo di alunni disabili delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo si ottiene la cifra richiesta.

Libri di testo scuole primarie

Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente art XY

1. A partire dal 2021 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/77.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98."

Motivazione

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole primarie di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art. 42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all'importo consolidato nel 1986.

Con l'ultimo decreto del Ministero dell'Istruzione di maggio 2020, relativo alla determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2020/2021, si è verificato un aumento rispetto alle cifre dello scorso anno, da 175,6 euro per l'anno 2019/2020 a 176,9 per l'a.s. 2020/2021. L'incremento è dovuto all'adeguamento del tasso di inflazione programmata che, come risulta dal MEF per l'anno 2020 è pari all'0,8%.

Un adeguamento che seppur contenuto grava esclusivamente sulle casse dei Comuni . Per questo motivo l'ANCI sostiene ancora una volta la necessità di un incremento delle risorse a copertura degli oneri sostenuti dai Comuni.

SPORT

Estensione dell'ecobonus 110% agli impianti sportivi di proprietà pubblica in concessione

Dopo l'art. 12 aggiungere il seguente art. 12 bis

All'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera e) le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi" sono sostituite dalle seguenti parole: "per lavori destinati ad impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, di proprietà pubblica in concessione"

Motivazione

La proposta di emendamento è motivata dalla necessità di prevedere la possibilità di incentivare interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi di proprietà pubblica, in modo da riqualificare detti impianti e ridurre i costi di gestione per le società sportive.

WELFARE

Personale impiegato negli interventi e servizi per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri

Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:

Art. 146 bis

(Personale impiegato negli interventi e servizi per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri: deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali e di altri operatori sociali)

Nel triennio 2021-2023, i Comuni facenti parte del Sistema di accoglienza SAI possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”

Motivazione

Poiché il decreto legge n. 130/2020 (c.d. “dl immigrazione”) prevede un ruolo centrale dei Comuni nell'accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, si propone la deroga per le assunzioni a tempo determinato di personale da impiegare nella gestione dei servizi legati all'accoglienza e integrazione dei migranti, al fine di evitare la delega totale della governance degli interventi al terzo settore e al fine di integrare nella misura massima possibile gli interventi in un miglior funzionamento complessivo del welfare territoriale. Negli anni 2018 e 2019, grazie alla possibilità prevista dall'art. 16 (Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale), comma 5, del dl n. 91/2017 poi convertito in Legge, che prevedeva una parziale estensione dei limiti finanziari per i contratti di lavoro flessibili per potenziare il personale esclusivamente finalizzato a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, i Comuni, soprattutto quelli medi e piccoli, hanno potuto rafforzare gli interventi anche per l'intera popolazione locale. Appare indispensabile che questa misura, superata questa fase di tre anni, venga stabilizzata in via ordinaria, sia per dare continuità ai servizi già attivati dai Comuni, che per incentivare l'adesione alla rete SAI (già Siproimi e SPRAR).

Sistema di accoglienza e integrazione SAI

Art. 181

Integrazione del fondo a disposizione del Ministero dell'Interno

All'articolo 181, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 2:

“2. Al fine di assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del sistema di accoglienza e integrazione SAI, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.”

Motivazione

La proposta emendativa, condivisa con il Ministero dell'Interno, si rende necessaria per poter disporre un ampliamento dei posti della rete SAI (Siproimi/ Sprar) già a partire dal 2021 e il calcolo dell'incremento è stato elaborato sulla base della media di costo pro capite pro die applicata dal Ministero stesso.

Tale esigenza risponde non solo alla necessità di dotarsi di spazi adeguati in relazione alla contingente emergenza sanitaria da Covid19, ma, anche, alla necessità di dare concretamente avvio al rinnovato sistema di accoglienza nazionale, così come delineato dal decreto legge n. 130/2020 (c.d. "dl immigrazione"), che porta il SAI ad essere il sistema di accoglienza principale, lasciando ai centri governativi CAS e CARA un ruolo residuale e per permanenze di breve periodo, anche nell'ottica di un miglior funzionamento complessivo del welfare territoriale, mettendo in campo misure che, pur rivolte alle persone accolte nella rete, attivano un beneficio per tutta la comunità ospitante.

Deroghe Cosfel

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XXY

Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La norma è finalizzata ad introdurre una semplificazione procedurale per gli Enti sottoposti al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL). In base alle disposizioni del TUEL, la Commissione deve effettuare una valutazione preventiva circa la sostenibilità finanziaria delle assunzioni di personale effettuate da tali Enti.

Sotto questo profilo, la disciplina introdotta dall'art. 57 septies del DL n. 104/2020 ha previsto chiaramente la neutralità finanziaria di tutte le spese di personale etero-finanziate, coperte cioè con fondi nazionali o regionali.

Si evidenzia la presenza di una pluralità di fonti normative, finalizzate a sviluppare politiche nazionali in diversi ambiti (es: politiche di welfare, sicurezza nelle città, rilancio dell'economia nelle aree incise dal sisma, etc.), che dispongono finanziamenti ai comuni strettamente finalizzati ad effettuare assunzioni di personale in specifici settori (assistenti sociali, agenti di polizia locale, personale tecnico) o ad attuare politiche di welfare (lavori socialmente utili e di pubblica utilità).

Le conseguenti assunzioni di personale, in quanto integralmente finanziate, hanno effetti neutri sui bilanci e di conseguenza cessa di avere ragion d'essere la verifica di sostenibilità finanziaria da parte della COSFEL. L'eliminazione del controllo determina anche una maggiore semplificazione e speditezza delle assunzioni, e quindi tempestività nell'attuazione delle politiche di carattere generale presupposte al finanziamento.

Personale impiegato negli interventi e servizi per il contrasto alla povertà (modifiche all'articolo 1 comma 200, della Legge n.205/2017): deroga ai vincoli per le assunzioni anche a tempo indeterminato di assistenti sociali e di altri operatori sociali

All'art. 68 aggiungere il seguente comma 2:

“All’articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall’articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26 riformulare come segue:

200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n.26, , a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà di cui all’art. 7 comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali ed altri operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

Motivazione

Al fine di garantire la continuità del servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni nonché garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà su tutto il territorio nazionale nei limiti delle risorse disponibili (ai sensi dell’articolo 4 del decreto RdC), si richiede di consentire ai Comuni, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà, di poter effettuare in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale assunzioni anche a tempo indeterminato di assistenti sociali ed altri operatori sociali in ragione della natura strutturale del suddetto fondo.

Tale intervento si ritiene necessario anche in ragione delle attese ricadute sociali della pandemia e del conseguente atteso incremento dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Stabilizzazioni assistenti sociali

All’art. 68 aggiungere il seguente comma 3:

“Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n.26 e) garantire la continuità della presa in carico da parte del Servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli enti locali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse individuate dall’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall’articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26.

Le procedure di cui al primo periodo possono essere attuate nel triennio 2021-2023. Ai fini del requisito dell'anzianità, rileva il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2021.”

Motivazione

La norma è finalizzata ad estendere l'applicazione delle misure sul superamento del precariato nella Pubblica amministrazione introdotte dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 al personale impiegato negli ultimi anni dai Comuni nell'ambito del Reddito di Cittadinanza. Si tratta degli assistenti e operatori sociali già impiegati con contratto di lavoro a termine a valere sulle risorse del Fondo Povertà stanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che ha maturato una significativa esperienza professionale.

Si fa presente che in applicazione della normativa comunitaria sulla durata dei contratti a termine, in molti casi non sarebbe possibile procedere a proroghe o rinnovi contrattuali, determinandosi così la necessità di individuare nuovo personale, con un aggravio procedurale e con una discontinuità nella presa in carico di persone fragili.

E' quindi necessario consentire una stabilizzazione di questo personale presso gli Enti nei quali hanno maturato un'esperienza pluriennale, a carico del Fondo di contrasto alla povertà, che ha carattere strutturale.

Per ciò che concerne la copertura finanziaria, tenuto conto che la norma si riferisce a rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere, la loro eventuale trasformazione in contratti a tempo indeterminato non è destinata a determinare maggiori oneri.

INNOVAZIONE

Modalità di accesso al fondo per l'innovazione tecnologica

Art. 105

(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID)

Al comma 1, dopo le parole “Con i predetti decreti,” inserire le parole “d'intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281,”

Motivazione

Il decreto Semplificazioni (DL 76/2020) ha voluto dare un maggiore impulso alla transizione al digitale, cercando di accelerarne i tempi. Sono stati inseriti nuovi interventi ed impegni da attuare, tutti coerenti con le finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che i Comuni faticano ad implementare a causa delle esigue risorse a disposizione e la carenza di competenze interne specifiche.

Il Fondo è, quindi, al momento, la fonte più immediata di sostegno finanziario a cui i Comuni potrebbero attingere per realizzare la completa transizione al digitale auspicata.

Per questo motivo si ritiene indispensabile condividere in sede di Conferenza Unificata le modalità e i criteri di accesso al fondo, nonché gli interventi che saranno oggetto di contribuzione, soprattutto in caso di trasferimento di tutta o parte della dotazione finanziaria, allo scopo di garantire omogeneità di azione, ottimizzazione dei risultati e la più ampia diffusione sui territori.

ENERGIA E MOBILITA'

Art. 132. (Disciplina delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica)

Aggiungere il seguente comma 3 bis: “All’articolo 57, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: “disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “disciplinano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Aggiungere il seguente comma 4: “Al fine di favorire il pieno dispiegamento sull’intero territorio nazionale dell’infrastruttura di ricarica ad alimentazione elettrica e la sinergia di interventi nazionali, regionali e locali, nonché pubblici e privati, è istituito un Tavolo Tecnico Nazionale permanente sull’infrastruttura nazionale di ricarica per i veicoli a propulsione prevalentemente elettrica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti composizione e compiti del Tavolo”.

Motivazione

Il Decreto Semplificazioni interviene all’art. 57 sul Piano nazionale delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, prevedendo che i Comuni entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma adottassero una pianificazione, presumibilmente all’interno dei PUMS. Dato che ad oggi i PUMS sono ancora in corso di predisposizione e non esiste un luogo univoco di confronto e monitoraggio istituzionale sul tema, stante interventi differenti sia a carattere pubblico e privato, sia a livello differente di governo, si rende necessario:

- prorogare a 12 mesi l’adempimento in capo ai Comuni;*
- prevedere un Tavolo permanente multilivello sul tema dell’infrastrutturazione nazionale di ricarica.*

ART. 149 BIS (Modifiche all'articolo 1 commi 29 – 32 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”).

“1. Per l’anno 2020, il termine previsto al comma 32 della legge 160/2019 art. 1, entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori, è prorogato al 28 febbraio 2021.

2. I contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, previsti per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) pari, complessivamente,

a 497.220.000 euro, compresi i contributi aggiuntivi per lo stesso anno, come stabilisce l'art. 1, comma 29 -bis , della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere destinati anche ad ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 1 dell'art. 30 del Decreto n. 34 del 14 maggio 2019 convertito in Legge n. 58/2019. 3. Relativamente agli interventi di efficientamento e innovazione dei servizi di illuminazione pubblica, i contributi possono altresì essere destinati all'acquisto bonario per il riscatto degli impianti di pubblica illuminazione in proprietà di terzi. 4. Relativamente ad interventi di installazione da parte dei Comuni di impianti di produzione rinnovabile e di creazione di una comunità energetica locale, i contributi possono altresì essere finalizzati all'acquisizione di impianti rinnovabili preesistenti, purchè fino al 20 kw di potenza, in proprietà di terzi”.

Motivazione

In considerazione della fase di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, si ritiene necessaria su richiesta di molti enti locali una congrua proroga, al pari di molti termini perentori relativi a finanziamenti in corso, per consentire ai Comuni di portare a termine i relativi procedimenti che sono stati oggetto di rallentamento e/o sospensione durante il suddetto periodo emergenziale. In aggiunta a ciò, lo slittamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, all'interno del quale, al fine di avviare le procedure di gara, deve essere previsto l'importo del finanziamento concesso sia nella parte in entrata che in uscita rende indispensabile tale dilazione temporale, realisticamente oltre il 31 dicembre 2020. Tale termine per la chiusura dei bilanci è stato differito infatti oltre il termine perentorio previsto dal DM per l'inizio dei lavori. Occorre altresì prevedere che i contributi per l'annualità 2020, 2021 compresi i fondi aggiuntivi 2021, siano destinabili anche ad ampliamenti ed estensioni di opere realizzate in sinergia con i contributi 2019, al fine di evitare una eccessiva polverizzazione degli interventi. In particolare, si ritiene utile finalizzare l'utilizzo dei contributi all'acquisizione di impianti – pali di illuminazione pubblica e impianti FER fino a 20 kw, all'interno di una strategia più ampia dei Comuni di efficientamento del servizio di IP, risolvendo il problema del riscatto dei pali irrisolto da anni, e a favore della creazione di una comunità energetica locale rinnovabile.

ART. 156 BIS (Misure urgenti per la salvaguardia della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1.“Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e gli investimenti effettuati per la realizzazione dei relativi impianti, la nozione di soggetto responsabile dell'impianto, funzionale all'applicazione delle misure incentivanti previste dalla disciplina di riferimento, tra cui, in particolare, quelle di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, nonché all'articolo 2, comma 173 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 ed alle disposizioni di attuazione, si interpreta nel senso che l'ente locale o la Regione cui sia giuridicamente riferibile l'iniziativa è considerato come soggetto responsabile anche nel caso in cui abbia provveduto all'affidamento ad un soggetto terzo di alcune attività quali, ad esempio, la progettazione, realizzazione, manutenzione o gestione dell'impianto, nonché alla eventuale cessione del credito con riferimento agli incentivi percepiti o quota parte degli stessi, per il pagamento dei relativi oneri. 2. Ai predetti fini, non rileva il titolo di disponibilità delle aree su cui è realizzato l'impianto. 3. Dal 1 gennaio 2021, gli accordi e i contratti stipulati tra gli enti locali e territoriali con partner privati e terzi soggetti devono essere coerenti con e fare riferimento alla pianificazione in tema di produzione energetica rinnovabile da parte degli stessi enti, nonché prevedere puntualmente tutte le azioni che i soggetti terzi devono mettere in campo

per ridurre eventuale asimmetria informativa circa l'attività di produzione rinnovabile e l'impatto sulle risorse e sull'ambiente".

Motivazione

La disposizione proposta ha lo scopo di definire con chiarezza la nozione di "soggetto responsabile" dell'impianto con specifico riferimento alla fattispecie relativa ad impianti realizzati da enti locali o da Regioni, anche in rapporti di partenariato pubblico-privato. Al riguardo, si registra, infatti, un contrasto interpretativo ed una difforme applicazione da parte del GSE della nozione di soggetto responsabile, quando l'ente locale o la Regione abbiano provveduto ad esternalizzare alcune attività, talvolta pagandone i corrispettivi mediante cessione del credito.

In tale situazione di incertezza, in alcuni casi, addirittura, nell'ambito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 42 del d. lgs. n. 28 del 2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, anche dopo diversi anni di funzionamento degli impianti, il GSE ha contestato ad alcuni Comuni che avevano affidato le fasi di progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto ad un partner esterno l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento di una tariffa più vantaggiosa per gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili siano enti locali. L'Amministrazione locale titolare di un impianto di produzione di energia rinnovabile, infatti, è raramente nelle condizioni di provvedere direttamente alla gestione, e non avendo in casa le competenze tecniche necessarie, spesso esternalizza fasi come la progettazione e la gestione/manutenzione.

D'altra parte, è evidente come l'eventuale decadenza degli enti locali dal regime incentivante di maggior favore previsto per gli impianti di cui gli stessi hanno assunto per anni la qualifica di soggetto responsabile, comporterebbe una sensibile riduzione dei proventi garantiti al concessionario in fase di bando di gara e, di conseguenza, la necessità di rivedere il piano economico-finanziario sottostante al contratto; tale circostanza avrebbe l'effetto di generare un impatto potenzialmente devastante sui bilanci degli enti locali obbligati a rivedere le condizioni di equilibrio del piano sia con riferimento agli anni futuri sia con riferimento al passato. Gli enti locali, inoltre, si troverebbero nella difficile (o, in taluni casi, insuperabile) condizione di dover restituire al GSE i maggiori proventi percepiti a partire dalla data di attivazione dell'impianto. Per tali ragioni, si impone una norma interpretativa che definisca definitivamente e con chiarezza la fattispecie. Parallelamente si vuole evitare il persistere di eventuali azioni speculative in tale contesto, prevedendo condizioni di controllo strategico da parte degli enti locali sui contratti con i soggetti terzi e la riduzione / eliminazione dell'asimmetria informativa, a cui può essere associata una asimmetria finanziaria.

ART. 156 TER (Adempimenti per la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica)

1. All'art. 34, comma 22, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite da "30 settembre 2021".

Motivazione

La disposizione proposta ha lo scopo di tutelare i Comuni che non sono in grado alla data di scadenza del 31 dicembre 2020 ad acquisire tutta la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica, e ad andare a gara per affidare il servizio come prevede l'ordinamento. L'art. 34, comma 22, dello stesso D.L. n. 179/2012 infatti prevede una disciplina ad hoc per i casi in cui le convenzioni non prevedano una data di scadenza, ed entro il 31 dicembre 2020 devono terminare, ogni eventuale proroga, espressa o tacita, deve ritenersi illegittima ope legis; ovvero, "gli affidamenti diretti assentiti a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate [...] alla medesima data". In questi casi tali affidamenti "cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020". In particolare, decadendo le convenzioni al 31/12/2020 i Comuni si ritroverebbero senza gestore e spesso non in proprietà dell'infrastruttura.

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

Aggiungere il seguente articolo

Proroga dei permessi per i Sindaci

Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge".

Motivazione

Lo stato di emergenza sanitaria tuttora in corso coinvolge come noto Sindaci e Comuni in prima persona. Nei Comuni di minore dimensione demografica in particolare, la gran parte dei Sindaci sono lavoratori dipendenti. Per le stesse motivazioni con cui era stata prevista la possibilità di usufruire fino a 24 ore di permessi ulteriori rispetto alle 48 ore previste in regime ordinario dal Tuel, occorre ripristinare la possibilità di usufruire delle 72 ore di permesso – ex articolo 25, comma 6, DL 18 del marzo 2020 - fino alla fine della cessazione dello stato di emergenza come da proroghe intervenute e/o che interverranno. E' altresì opportuna una disposizione volta a sanare eventuali criticità relative a dubbi interpretativi sorti medio tempore in merito alla validità temporale della norma originaria.

Aggiungere il seguente articolo:

Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi

All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

Motivazione

L'articolo concerne la problematica interpretativa sorta in merito al comma 2 dell'art. 86 del DLgs n.267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi. La ratio della norma – come ben sottolineato dalla Corte dei Conti sez. reg. Puglia con parere n. 57 del 27 marzo 2013 – è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa. Tale disposizione nasce dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato. Per tali motivi l'ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori. Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Bonifica siti contaminati da amianto da parte degli enti territoriali

Art. 64. (Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

Alla fine del testo della rubrica sono inserite le parole: "e per la bonifica dell'amianto"

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. All'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma 140-quater: "140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane e alle Province per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici.
4. Le risorse di cui al precedente comma 3 sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2021 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 3, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.”

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di favorire gli interventi di bonifica dei siti contaminati dall'amianto da parte degli enti territoriali, prevedendo che la destinazione di una quota residuale del fondo di cui al comma 140 della legge di bilancio 2017 sia destinata agli interventi programmati da comuni e città metropolitane per la rimozione dell'amianto negli edifici pubblici a partire da quelli scolastici.

Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano

Dopo l'articolo 149 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 149-bis - Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. xxx.
2. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:
 - a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
 - b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2020-2022, nei limiti di 200 milioni di euro annui.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-bis., destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:
 - a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
 - b) incentivazione dell'intermodalità;
 - c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
 - d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
 - e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
 - f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
 - g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
 - h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

Motivazione

L'istituzione di un "Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane" è un sostegno concreto per migliorare la qualità dell'aria nei Comuni e nelle Città metropolitane. Da una quota fissa, cui si aggiunge una quota parametrata sul maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 250 milioni di euro annui.

Finanziamento fondo regionale protezione civile

Dopo l'articolo 149 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 149-bis - Fondo regionale protezione civile

- «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio »

Motivazione

Nel Codice della protezione Civile entrato in vigore nel 2018 viene identificata e precisata la "funzione fondamentale" in materia di protezione civile affidata ai Comuni e dalla quale non si può derogare o rinunciare. La norma opera una distinzione fra il ruolo di indirizzo politico dei Sindaci, Autorità di protezione civile, e quello tecnico e amministrativo assegnato alle Strutture organizzative dei Comuni. Le responsabilità di indirizzo politico sono poste in capo ai soggetti istituzionali monocratici di natura elettiva e quelle di tipo operativo competono alle strutture amministrative ai diversi livelli di governo del Servizio nazionale della Protezione civile.

Lo svolgimento delle attività di protezione civile è articolato in Ambiti Territoriali, definiti dalle regioni, all'interno dei quali devono essere avviati i "Servizi" territoriali di protezione civile, ai quali i Comuni riuniti negli ambiti potranno anche fare riferimento.

Stante l'attuale situazione delle strutture di Protezione civile dei Comuni, povere di mezzi e attrezzature, oltre che di personale, è necessario individuare risorse certe per l'organizzazione dei servizi territoriali da promuovere da parte delle Regioni anche attraverso il fondo regionale, altrimenti si vanifica l'intento del legislatore di creare sinergie positive attraverso risorse che potranno essere fattore moltiplicatore per quelle dei Comuni, specie più piccoli, così da evitare che i Servizi territoriali di PC siano una mera unione di "più povertà" nella gestione dei servizi di ambito.

Istituzione del Fondo di Protezione Civile per la prevenzione dei rischi nei Comuni

Dopo l'articolo 149 è inserito il seguente articolo:

“Art. 149-bis - Istituzione del Fondo per l'esercizio delle funzioni di Protezione Civile dei Comuni”

1. Al fine di garantire un Piano nazionale delle attività di protezione civile condotte dai Comuni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 1/2018, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato “Fondo di Protezione Civile per la prevenzione dei rischi nei Comuni”, al quale sono assegnate le risorse di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma XXX. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli ottimali per lo svolgimento a livello comunale, o sovracomunale in caso di forme gestioni associate, delle attività di protezione civile, quali funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'articolo 2 del succitato decreto legislativo n. 1/2018.
2. Per l'anno 2021 le risorse di cui al comma 1, cui accedono in via prioritaria i Comuni che hanno disciplinato l'ordinamento dei propri uffici, oltre alle procedure e modalità di organizzazione della propria azione amministrativa relativa alle attività di protezione civile, sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:
 - a) predisposizione o aggiornamento dei piani comunali o di ambito di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 1/2018, anche nelle forme associative e di cooperazione previste;
 - b) reperimento di strutture, beni strumentali e mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile in ambito comunale o sovracomunale;
 - c) reperimento di personale qualificato.
3. Per gli anni successivi al 2021 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad interventi da individuarsi
4. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera c) del precedente comma 2, la spesa corrispondente al trattamento economico del responsabile del servizio di protezione civile che opera nei comuni, anche in forma associata, non si computa ai fini delle limitazioni alla capacità assunzione dei comuni medesimi.

Motivazione

Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni, al pari di altri servizi, quali anagrafe, polizia locale ecc... per i quali sono previste risorse finalizzate, mentre ad oggi ancora nulla è stabilito in materia di supporto ai Comuni per il rafforzamento dei servizi territoriali di protezione civile, indispensabili per fronteggiare le emergenze. Si propone di istituire un fondo “perenne” da ripartire secondo un piano complessivo di rafforzamento dei servizi comunali di protezione civile, oggi drammaticamente carenti sia dal punto di vista del personale, che delle risorse strumentali.

Il codice della protezione civile dal 2018 ha confermato che lo svolgimento delle attività di protezione civile, rafforzate sul territorio a livello comunale sono funzione fondamentale del Comune e ha attribuito maggiore responsabilità alle strutture nelle rispettive amministrazioni locali. Ma per operare in emergenza, considerate, le responsabilità dirette dei Sindaci di natura civile e penale, è anche necessario risorse adeguate. Il passaggio da una gestione più che ventennale di tipo “volontaristico” di protezione civile ad un vero e proprio servizio comunale di protezione civile, basato su una struttura con regolamento di servizio, personale dirigenziale, personale non dirigenziale e mezzi e strumenti dedicati assume un impatto impegnativo sul territorio.

Con la proposta i Comuni che avranno disciplinato la propria forma organizzativa per il servizio di PC, potranno accedere a risorse nell’ambito di un Piano triennale di rafforzamento delle strutture territoriali, strutturato secondo principi che favoriscono l’aggregazione fra Comuni.

Si fa presente che per la stesura del Codice la legge delega aveva disposto la clausola d’invarianza finanziaria, nel confronto con il Governo è stato a più riprese però evidenziato dall’Anci al che secondo quanto stabilito dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione - che assegna ai Comuni tra le funzioni fondamentali le attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi - si sarebbe dovuto provvedere già da tempo, ai sensi degli artt. 97 e 118 della Costituzione, a trasferire al contempo anche le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio della funzione. Ciò non è avvenuto.

I dati di finanza riferiti al comparto dei Comuni sono noti: basta un numero, 15 miliardi di tagli negli ultimi anni, cui si aggiunge il tema della carenza del personale, accentuata ora con l’introduzione dei pensionamenti anticipati disposti dalle norme “quota 100”, che è stata particolarmente sentita in questa fase di emergenza sanitaria; in protezione civile la diminuzione di personale comunale presenta una media di n. 6 figure di personale per ogni 1000 abitanti in costante diminuzione.

La criticità che da tempo e a più riprese è stata segnalata dall’ANCI è il rapporto in Protezione Civile tra responsabilità dei Sindaci e loro effettiva capacità di intervento. Necessario il processo di riordino consenta di scongiurare non coerenza fra funzioni assegnate ed effettiva capacità di gestirle (principio di adeguatezza).

SICUREZZA, LEGALITA' E POLIZIA LOCALE

Modifiche all'art. 208 del Codice della Strada

Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada

Dopo l'articolo 133 è inserito il seguente articolo:

“Art. 133 bis: Modifiche all'articolo 208 del Codice della Strada

All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione.”

Conseguentemente al comma 5-bis, le parole “di cui alla lettera c)” sono abrogate.

Motivazione

La proposta raggruppa le possibili finalità dell'impiego vincolato del 50% dei proventi da violazioni al Codice della strada abolendo l'ulteriore suddivisione in sotto-quote. Viene così semplificato e reso più flessibile il dispositivo dei vincoli, lasciando all'autonomia del Comune la scelta sugli impieghi nel tempo più utili d'opportuni.

Sono comunque mantenute le voci di impiego preesistenti, con l'aggiunta della possibilità di finanziare la redazione dei piani di cui all'articolo 36 del Codice della strada (Piani urbani del traffico), il cui elemento centrale è costituito dal perseguimento di elevati livelli di sicurezza stradale urbana.

La norma proposta, inoltre, esplicita che il calcolo della quota vincolata deve avvenire al netto degli oneri sostenuti per l'accertamento e la riscossione dei proventi da multe.

Modifiche all'articolo 201 del Codice della Strada Notifica delle violazioni

Dopo l'articolo 133 bis è inserito il seguente articolo:

Art. 133 ter – Modifiche all'articolo 201 del Codice della Strada

“All' articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “entro novanta giorni dall'accertamento” sono sostituite dalle seguenti: “entro centocinquanta giorni dall'accertamento”;
- b) le parole: “la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data”.

Motivazione

È necessario che i Comuni abbiano la possibilità di avere più giorni di tempo per l'invio dei verbali, anche perché sussistono criticità nei grandi comuni dove i sistemi di telecamere per autovelox fissi, ztl, corsie bus producono moli elevate di verbali che i Comandi di Polizia Locale e i servizi interni non riescono a notificare nei termini.

Tassa di circolazione veicoli Polizia Locale

Dopo l'articolo 133 ter è inserito il seguente articolo:

“Art. 133 quater – Tassa di circolazione veicoli della Polizia Locale

All'articolo 17, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera “ i) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209”

Motivazione

L'emendamento si pone l'obiettivo di includere, nell'elenco dei veicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione, anche quelli in uso della Polizia Locale e provvisti della speciale targa di immatricolazione. Ad oggi tali veicoli sono assoggettati al pagamento della tassa in questione, nonostante siano destinati all'impiego in attività di servizio.

Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi

Dopo l'articolo 154 è inserito il seguente articolo:

“Art. 154 bis - Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi

1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'Interno il “Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni”
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1, 5 milioni l'anno 2023.”

Motivazione

L'emendamento punta a istituire un Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi in quanto è necessaria oggi una tutela anche dal punto di vista economico a seguito di un'intimidazione (nella maggior parte dei casi danneggiamenti/incendi a beni di proprietà personale o comunque familiare) che inevitabilmente ha significative ripercussioni a carico del cittadino/amministratore, con evidente disincentivo a ricoprire incarichi al servizio della collettività.

Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata

Dopo l'articolo 154 ter è inserito il seguente articolo:

“Art. 154 quater – Programma triennale per il recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata

1. Per favorire ai fini abitativi e per alloggi sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati, o in via di assegnazione, ai Comuni è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, un Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
3. Il Programma triennale è alimentato mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. “

Motivazione

La proposta d'istituzione di un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata punta ad individuare una modalità di efficace e concreto utilizzo da parte dei Comuni degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, attraverso l'adozione di un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali da destinare alle categorie più svantaggiate che contribuisca di superare le difficoltà ad oggi esistenti in merito alla gestione di tali beni.

Modifiche al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

All'art. 154, dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

11. Al DL 93/2013 come convertito dalla legge 119/2013, all'articolo 5-bis, comma 2, sostituire le parole “*in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*” con le seguenti parole “ *in sede di Conferenza Unificata*”

Motivazione

Le azioni contenute nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne vengono sono oggetto di riparto con un decreto che vede solo la intesa di conferenza Stato regioni. Si propone di ampliare la concertazione in sede di Conferenza Unificata per l'implicazione delle attività dei Comuni destinatari a valle delle stesse risorse, nonché dei centri anti violenza presenti sul territorio. Si tratta di attività di concertazione istituzionale tra i diversi livelli di governo e appare coerente che le risorse previste possano essere destinate con tale concertazione considerando che si tratta della fase conseguente prevista dal DL 93/2013 come convertito dalla Legge 119/2013 che stabilisce all'art. 5 che il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne è adottato d'intesa in Conferenza Unificata.

SISMA

Indennità aggiuntiva sisma

Aggiungere il seguente articolo:

1. Con riferimento al completamento del processo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26-30 ottobre 2016, al fine di accelerare le istruttorie finalizzate alla concessione del contributo di cui all'art. 12 del decreto-legge 17 novembre 2016, n° 189, come convertito con legge 15 dicembre 2016 n° 229, negli anni 2021 e 2022 i comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del predetto decreto possono corrispondere al proprio personale, anche incaricato di posizione organizzativa, formalmente delegato da parte dei vice commissari ai sensi del comma 4, del citato articolo 12, un'indennità aggiuntiva, con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita

convenzione con le amministrazioni interessate. L'importo dell'indennità aggiuntiva non può essere superiore al 30 per cento della retribuzione di posizione per i titolari di posizione organizzativa, o al 30 per cento del trattamento accessorio ordinariamente spettante per il restante personale. L'indennità di cui ai precedenti periodi non è soggetta ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Motivazione

L'attività svolta in ambito territoriale dal personale comunale per istruire le istanze di concessione del contributo per la ricostruzione a supporto della Gestione commissariale si sovrappone alle normali funzioni svolte dagli uffici comunali. Si tratta di un carico straordinario che impone un consistente aggravio di attività. A fronte delle limitazioni finanziarie al salario accessorio, l'emendamento è finalizzato ad introdurre uno strumento acceleratorio.

Esenzione quota di riserva assunzioni obbligatorie per contratti a tempo determinato per emergenza sisma

Dopo l'articolo 162 aggiungere il seguente articolo:

Art. XY
(Modifica legge n. 68/99)

Al comma 1 dopo le parole “...con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,” aggiungere le seguenti parole : ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato assunti in base a norme speciali di emergenza

Motivazione

La ratio della proposta è finalizzata ad escludere dal computo della quota di riserva i lavoratori assunti sulla base di normative speciali conseguenti al verificarsi di situazioni di emergenza, quali il terremoto, contingenti e limitate nel tempo.

Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile

Al D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'art. 57 quater, il seguente 57 quinquies:

«57 Quinquies: (Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). 1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “fino a 200 unità complessive di personale” sono sostituite con le seguenti: “per figure professionali”. »

Motivazione

Si tratta di una modifica al D.L. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), e, in particolare, all'art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile).

L'attuale comma 1-ter prevede per l'anno 2020 una dotazione finanziaria pari ad € 8,300 milioni che divisa per il numero massimo di unità di personale assumibile, pari a 200, indica una spesa pro-capite di € 41.500,00. Tale tetto di spesa individuale è difficilmente raggiungibile per la maggior parte dei contratti. Esso, infatti, è stato calcolato al lordo delle somme dovute per gli oneri accessori, nonché per l'eventuale conferimento di posizione organizzativa. Pertanto, solo alcune figure riescono a raggiungere tale tetto, posto che la retribuzione tabellare lorda annua di una cat. C è oggi pari ad € 32.702,60, mentre per una cat. D. è pari a € 35.447,18.

La proposta ricalca la modifica introdotta al comma 1 del medesimo art. 50-bis dall'art. 22, comma 2, lett. 0a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Tale modifica ha eliminato le parole “, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018” inizialmente inserite all'interno del comma 1, consentendo un maggior numero di assunzioni poiché, in assenza di un contingentamento numerico, la spesa è stata legata unicamente al tetto finanziario previsto.

Oppure:

Inserire dopo l'articolo 57, il seguente 57 bis:

«ART. 57-bis (Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “fino a 200 unità complessive di personale” sono sostituite con le seguenti: “400 unità complessive”. »

All'articolo 57, dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

“3-nonies. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.”

3-decies. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi”.

Motivazione

La proposta ha l'obiettivo di recuperare i residui non spesi nei precedenti esercizi al fine di potenziare le dotazioni finanziaria gli Uffici Speciali e della struttura commissariale senza maggiori oneri a carico del bilancio.

Compensazione minor gettito IMU

All'art. 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 5 come segue:

«Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell'entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di xxxxx milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate.

Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di xxxx milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.»

Motivazione

Nel D.L. 104/2020 al comma 5 è previsto il ristoro ai Comuni del minor gettito TARI, mentre nulla è previsto per la più consistente minore entrata rappresentata dall'IMU sui fabbricati inagibili o distrutti.

Ricostruzione pubblica e privata

All'Art. 1 del DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera a bis):

“a bis) Nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'art. 14 del D.L. 189/2016 e s.m.i.”

Motivazione

Si ritiene necessario prorogare le procedure semplificate in materia di appalti di lavori, beni e servizi, introdotte dal DL 76/2020, almeno di 5 anni o comunque sino al completamento delle attività di ricostruzione pubblica di cui all'art. 14 del dl 189/2016 riportando la soglia per gli affidamenti diretti di forniture e servizi all'importo originariamente previsto dal decreto legge e poi modificato dal Parlamento di 150mila euro.

Ammissibilità costi per urbanizzazione e acquisto aree per delocalizzazione edifici pubblici e scuole

All'art. 14, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., la lettera a) è sostituita con la seguente:

“a) predisporre e approvare uno o più piani delle opere pubbliche, comprensivi degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi, o delle opere di urbanizzazione necessarie alla eventuale delocalizzazione delle opere pubbliche danneggiate, nonché dei costi di acquisizione delle aree necessarie alla delocalizzazione. Questi costi sono ammissibili a contributo, in quanto non imputabili a dolo o colpa delle amministrazioni, dei conduttori o operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e i costi relativi alle opere di urbanizzazione e acquisizione delle aree e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili.”

Motivazione

Tale proposta dovrebbe superare le criticità relative al fatto che i Comuni non hanno, spesso, a disposizione risorse per l'esproprio delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione nei casi in cui sia indispensabile la delocalizzazione degli edifici (problema presente in modo costante sulla delocalizzazione delle scuole). Occorre, pertanto, apportare una modifica all'art. 14, comma 2 del DL 189/2016, sostituendo la lettera a) con la previsione espressa di considerare tra i costi ammissibili a finanziamento, nei piani già approvati e in quelli in corso di approvazione relativi alle opere pubbliche, i costi relativi alle opere di urbanizzazione di queste nuove aree, nonché i costi di acquisizione delle aree necessarie alla delocalizzazione delle infrastrutture pubbliche.

Estensione impignorabilità fondi ricostruzione

All'articolo 57, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge n. 126/2020, dopo il comma 15 è inserito il seguente comma:

“15-bis. Nei Comuni di cui al comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate cui all'articolo 4, comma 1, nonché i contributi di cui all'articolo 7 e le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi dell'art. 17-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.

Motivazione

Il D.L. 104 del 14 agosto 2020 all'art.57 al comma 15 stabilisce l'impignorabilità delle risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012. Si richiede che la norma suddetta sia estesa al territorio interessato dal Sisma Centro Italia,

che ha distrutto il Comune di Amatrice, il Comune di Accumoli ed il Comune di Arquata del Tronto, ed ha causato 299 vittime,.

Una devastazione così rilevante ha sconvolto le Comunità locali, spezzando nuclei famigliari provocando dolore e disperazione. In tale scenario è comprensibile che alcuni famigliari e parenti delle vittime abbiano riversato tutta la loro disperazione ed il loro risentimento nei confronti degli Enti che, a diverso titolo, ritengono responsabili della tragedia che li ha colpiti. Pertanto, conseguentemente, nei procedimenti penali che sono stati attivati, molti famigliari si sono costituiti Parti Civili con richiesta di indennizzi per le vittime del sisma. A titolo di esempio si riporta quello andato a sentenza il primo dei cinque Procedimenti in corso, che ha visto condannati gli imputati ed in solido gli Enti Pubblici coinvolti (Regione Lazio, A.T.E.R. della Provincia di Rieti, e Comune di Amatrice) con una provvisoria superiore a complessivi € 4.000.000,00. E' del tutto evidente che il Comune di Amatrice pur comprendendo il dolore dei parenti delle vittime, non sia in condizione di provvedere al risarcimento né di questo primo giudizio né di quelli eventualmente che potranno seguire.

Pertanto, si chiede l'estensione della norma suddetta ai Comuni del Cratere Centro Italia, in modo da evitare che possano essere oggetto di procedure di sequestro o pignoramento e di ogni esecuzione forzata, conseguente ad azione esecutiva o cautelare, derivanti da sentenze inerenti i procedimenti penali e/o civili, relativi ai decessi causati dagli eventi sismici del 2016. Tale provvedimento non oneroso per il bilancio dello Stato, sanerebbe una ingiustizia palese a danno dei Comuni Terremotati del Centro Italia, che non sono stati inseriti nel provvedimento sopra richiamato, ma non metterebbe al riparo l'Ente dal Dissesto Finanziario.

Modifiche al DL 113/2016 convertito in Legge n. 160/2016

Al d.l. 113/2016 come convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160:

All'art. 4 comma 1 secondo periodo: dopo le parole "50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.", aggiungere le parole :“con esclusione delle spese sostenute con risorse provenienti da Fondi straordinari statali e regionali ricevuti dagli enti per le calamità o cedimenti nonché i contributi, donazioni e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti”.

Motivazione

Il DL 113/2016 convertito dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, all' art. 4. “Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti” prevede che: “Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni, è stato istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022”.

“Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.”

Tale formulazione non tiene in considerazione che, proprio a causa dell'evento calamitoso, i Comuni si trovano nella condizione di dover affrontare spese straordinarie, finanziate con risorse specifiche messe a disposizione dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti Pubblici, nonché provenienti da donazioni, per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, per il sostegno alle popolazioni per il sostegno alle attività economiche la cui funzionalità è stata notevolmente ridimensionata dalla distruzione delle abitazioni, dei laboratori e dei negozi, per gli interventi di sostegno alle famiglie e per quelli finalizzati alla ripresa economica dei territori.

Pertanto, si rende necessario scorporare, dalla spesa sostenuta negli ultimi tre anni, le spese straordinarie, sostenute con risorse dedicate e contingenti, che, conseguentemente, non possono essere considerate ordinarie e, tantomeno, strutturali e che inciderebbero, in maniera determinante, all'innalzamento della soglia di intervento dello Stato per scongiurare il Dissesto Finanziario degli Enti Locali, vanificando di fatto le finalità del provvedimento.

Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016

All'articolo 20 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1 le parole “Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle parole “Una quota pari a complessivi xxxx milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4”:*

1. *al comma 2 le parole “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle parole “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze*

Motivazione

L' articolo 20 comma 1 del DL 189/2016 aveva disposto che una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo per la ricostruzione fosse trasferita sulle contabilità speciali e riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese per investimenti nei territori dei comuni colpiti, con priorità per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici.

Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria hanno provveduto ad emettere i relativi bandi ed a stilare le conseguenti graduatorie che hanno esaurito la dotazione finanziaria. Di seguito si riporta il quadro complessivo delle richieste delle imprese ritenute finanziabili dalle regioni e di quelle finanziate nei limiti del fondo.

Nel Lazio sono risultati finanziabili N. 326 aziende per € 16.773.427,66e che non hanno trovato spazio nel finanziamento.

Nelle Marche sono risultati finanziabili N. 2032 aziende per € 157.451.987,81 e sono state finanziate N 235 aziende per Euro 19.209.530,00

In Umbria sono risultati finanziabili N. 437 aziende per € 27.439.026,82 e sono state finanziate N. 52 aziende per € 4.702.922,38

Tutto ciò considerato si chiede di rifinanziare la necessaria somma per completare le graduatorie istruite che hanno consentito di rispondere alle esigenze di un esiguo numero di aziende.

Sostegno alle attività economiche con destinazione del 5% della ricostruzione pubblica alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico dell'area cratere

All'art. 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere

attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

Motivazione

La proposta è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività economiche destinando il 5% delle risorse assegnate alla ricostruzione pubblica al finanziamento di percorsi di sviluppo economico sostenibile e di innovazione ambientale (promozione del Turismo ed delle attività culturali, dello sviluppo dell'economia circolare, il rafforzamento dei servizi socio-sanitari, sostegno all'accesso al credito delle micro e piccole imprese insediate, ecc.).

Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia

All'art. 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziolate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Motivazione

In considerazione dei danni subiti all'area appenninica del Centro Italia, il comma 6 dell'art.57 del D.L. 104/2020 è completamente sostituito da una nuova formulazione volta stabilire il proseguimento della Zona Franca Urbana per almeno ulteriori 5 anni e a chiarire la proposta contenuta nell'attuale formulazione dell'Art. 57 del DL 104/2020, che appare troppo riduttiva, oltre che in termini temporali, anche di risorse messe a disposizione.

Istituzione zes "cratere sisma 2016"

All'art. 4 del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:

"Comma 4 ter. : Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata. "

Motivazione

L'obiettivo è quello di estendere la possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016. Al fine di trattenere l'imprenditoria locale e se possibile attrarne di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'art.1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.

Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere, compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di parametri che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;*
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;*

- c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
- d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
- e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo, Italia inclusa.

Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

- a) *mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;*
- b) *almeno il 90% del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.*

I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.

Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.

Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.

La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES.

[Estensione defiscalizzazione lavoro identica a quella approvata al Sud](#)

All'art. 27 del decreto legge 104/2020 al primo comma, dopo le parole "regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale" aggiungere:

“comprendendo interamente l’area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016, relativa al cratere sismico del Centro Italia del 2016 per un periodo di 3 anni”

Motivazione

La proposta di includere l’area cratere nelle aree ammesse a beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, consente di mitigare gli effetti straordinari sull’occupazione determinati da due eventi strettamente negativi come la lentezza della ricostruzione post-sisma 2016 nelle aree cratere del Centro Italia e l’epidemia da COVID-19, considerato che queste aree oggi versano in gravi situazioni di disagio socio-economico, dovute soprattutto dal tardivo avvio della ricostruzione e dalla sommatoria di negatività (Sisma 2016 e COVID-19) che colpiscono i diversi settori produttivi.

Stabilizzazioni personale sisma provincia di Foggia

Art. 162

Stabilizzazioni personale sisma provincia di Foggia

All’art. 162, comma 1, premettere il seguente 01:

01. All’articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: 3. omissis. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai Comuni della Provincia di Foggia ricompresi nel cratere del sisma del 31/10/2002, per il personale che alla data del 31.10.2020 risulta in servizio nei comuni interessati, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 5 dell’O.P. C.M. 3253/02.

Consequentemente, il comma 1 dell’art. 162 è sostituito dal seguente:

1. All’articolo 57, comma 3 bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: a) le parole: « e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a 40 milioni di euro per l’anno 2021 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 »;
- b) la lettera b) è abrogata.

Motivazione

L’emendamento è necessario in quanto molti Comuni della Provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31/10/2002 e successivi sono in difficoltà in quanto ad oggi non hanno completato i piani di ricostruzione anche per le difficoltà oggettive di procedere alla redazione dei piani di completamento a causa dello stato di precarietà nel quale versa il personale tecnico dei Comuni interessati, assunto di anno in anno con contratti di collaborazione o di dipendenza a tempo determinato.